

CFSL COMUNICAZIONI

N. 94 | aprile 2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL



Sicurezza dei prodotti



**Dott.ssa
Carmen Spycher**
Segretaria
principale CFSL,
Lucerna

Gentili signore, egregi signori,

se non sono sicuri, i prodotti causano infortuni, anche sul posto di lavoro. È dunque innegabile che la sicurezza dei prodotti e la prevenzione degli infortuni professionali perseguano lo stesso obiettivo. Tuttavia, i due ambiti sono regolamentati separatamente e prevedono responsabilità diverse.

In questa edizione di CFSL Comunicazioni approfondiremo quindi il tema della sicurezza dei prodotti e vi spieghiamo come la Svizzera provvede a garantire che i prodotti in circolazione siano sicuri.

Comprenderete tra l'altro il ruolo centrale dei cosiddetti responsabili dell'immissione in commercio. Chi in Svizzera intende immettere in commercio prodotti deve garantirne la sicurezza. È una constatazione importante soprattutto nelle questioni relative alla responsabilità.

Ma che cosa significa «immettere in commercio»? Per le aziende è particolarmente importante sapere che cosa si intende. Infatti, è responsabile dell'immissione in commercio non solo l'importatore o il produttore, ma anche l'azienda che adatta o modifica una macchina per proprio conto.

Alle aziende conviene indubbiamente prendere sul serio le prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti: quelli non sicuri danneggiano la reputazione, ma possono anche colpire duramente il portafoglio.

Così come per la sicurezza sul lavoro, anche per la sicurezza dei prodotti esistono interlocutori che sostengono le aziende nell'attuazione delle normative in vigore. È possibile rivolgersi a questi servizi anche quando vengono riscontrate lacune o in caso di domande basilari.

Speriamo comunque che, dopo aver letto il presente numero della rivista, i principali interrogativi in materia di sicurezza dei prodotti abbiano trovato una risposta. Vi auguriamo dunque un'interessante lettura.

Dott.ssa Carmen Spycher
Segretaria principale CFSL, Lucerna

Impressum

Comunicazioni della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL – n. 94, aprile 2022

Editore

Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna
Telefono 041 419 59 59
ekas@ekas.ch, www.cfsl.ch

Responsabili di redazione

Matthias Bieri
Peter Schwander
Dott.ssa Carmen Spycher

La rivista Comunicazioni pubblica contributi firmati. I nomi degli autori sono riportati.

Layout

Agentur Frontal AG, www.frontal.ch

Edizioni

Pubblicato due volte all'anno

Tiratura

Tedesco: 20 500
Francese: 7 200
Italiano: 1 500

Distribuzione e diffusione

Svizzera

Copyright

© CFSL; riproduzione autorizzata con citazione della fonte e previo consenso della redazione.

Ordinazioni

È possibile abbonarsi gratuitamente alla versione cartacea della rivista Comunicazioni. Ordinazioni via e-mail: ekas@ekas.ch.

La rivista Comunicazioni è disponibile anche online all'indirizzo www.cfsl.ch/comunicazioni.

Gli interessati possono inoltre informarsi tramite newsletter in merito alla pubblicazione dell'ultimo numero della rivista. Per registrarsi: www.cfsl.ch/newsletter.

IN PRIMO PIANO

- 4** I prodotti devono essere sicuri – una panoramica del diritto in materia di sicurezza dei prodotti
- 8** Prodotti sicuri – fondamenti per la sicurezza sul lavoro
- 12** Di chi è la responsabilità in caso di prodotti non conformi?
- 16** La sicurezza dei prodotti nell'ottica dell'azienda

TEMI SPECIFICI

- 20** Verifica della cultura della Suva
- 23** Obbligo di diligenza nell'uso di prodotti chimici – tema prioritario
- 26** Una schiena sana al lavoro – ecco come fare!
- 28** Nuovo scambio tra medicina del lavoro e ricerca
- 30** La salute psichica è un fattore di successo per ogni impresa
- 33** Esigenze relative alla formazione permanente degli specialisti MSSL
- 34** Swiss Biosafety Network (SBNet)

VARIE

- 36** Le novità delle offerte e dei supporti informativi CFSL
- 37** Le novità delle offerte e dei supporti informativi Suva
- 41** Le novità delle offerte e dei supporti informativi SECO
- 42** Le novità delle offerte e dei supporti informativi dei Cantoni
- 43** Persone, cifre e fatti





I prodotti devono essere sicuri – una panoramica del diritto in materia di sicurezza dei prodotti

Macchine pericolose sul posto di lavoro, un grill a gas che perde o una pentola a pressione a rischio di esplosione in casa. È giunto il momento di dire basta. I prodotti da immettere in commercio in Svizzera devono essere sicuri e a questo provvede la Legge sulla sicurezza dei prodotti.

Dopo colazione il signor Graf tira fuori dal garage la sua bici elettrica con pedalata assistita fino a 25 km/h, indossa il casco e il gilet di sicurezza e si reca in azienda. Oggi l'aspettano lavori di smerigliatura, quindi deve dotarsi anche di occhiali di protezione, un casco di protezione e una maschera di protezione delle vie respiratorie di classe FFP2. Per eseguire lavori in altezza, gli occorre una piattaforma di lavoro elevabile mobile azionata a motore. È una prima meravigliosa giornata di primavera del 2022 e ha proprio l'intenzione di inaugurare il nuovo grill a gas con la sua famiglia. Ma prima deve tagliare il prato con il tosaerba elettrico e mettere in terrazza i mobili da giardino.

A tutti i prodotti, dalla bici elettrica al grill a gas passando per la maschera di protezione delle vie respiratorie FFP2, si applica la Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), secondo cui possono essere immessi in commercio soltanto prodotti che soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e non espongono a pericoli i loro utenti e terzi. Il responsabile, e quindi il destinatario della LSPro, è chi li immette in commercio, ossia il fabbricante, l'importatore, il commerciante ecc. con sede in Svizzera. Non sarebbe dunque consentito un tosaerba elettrico progettato in modo tale che la lama di taglio possa staccarsi e ferire il signor Graf o i suoi figli mentre giocano nella sabbiera.

I prodotti summenzionati possono essere suddivisi in due categorie: ad uso professionale e ad uso extra-professionale. Questi ultimi sono chiamati anche prodotti di consumo.

La Legge sulla sicurezza dei prodotti si applica a entrambe le categorie di prodotti e si prefigge non solo

Nella seconda categoria rientrano:

	casco per bici		bicicletta elettrica con pedalata assistita fino a 25 km/h
	gilet di sicurezza		tosaerba elettrico
	grill a gas		bombola di gas
	mobili da giardino		

Nella prima categoria rientrano:

	casco di protezione		occhiali di protezione
	maschera di protezione delle vie respiratorie FFP2		gilet di sicurezza
	piattaforma di lavoro elevabile mobile azionata a motore		smerigliatrice



Thomas Herzog
Sost. capo
Sicurezza dei
prodotti, lic. iur.
avvocato, SECO,
Berna

di garantire la sicurezza dei prodotti, ma anche di agevolare il libero scambio internazionale delle merci, ossia l'importazione e l'esportazione. Ciò è possibile allineandosi alla normativa dell'Unione europea, che è il maggior partner commerciale della Svizzera. La legislazione svizzera ha quindi recepito la Direttiva europea sulla sicurezza generale dei prodotti.

Le ordinanze definiscono ulteriori requisiti da rispettare

Oltre alla base giuridica generale costituita dalla Legge federale sulla sicurezza dei prodotti, esistono numerose normative di diritto speciale che stabiliscono ulteriori requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Queste disposizioni di diritto speciale, tra cui si annoverano il diritto sulle derrate alimentari e quello in materia di prodotti chimici, prevalgono sulle disposizioni di carattere generale contenute nella LSPro. La Legge sulla sicurezza dei prodotti rientra nell'ambito di competenza della SECO, così come i seguenti atti di diritto speciale:

- Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
- Ordinanza sulle macchine
- Ordinanza sugli ascensori
- Ordinanza sugli apparecchi a gas
- Ordinanza sui recipienti a pressione
- Ordinanza sulle attrezzature a pressione
- Ordinanza sui DPI

Sulla base dell'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, queste ordinanze recepiscono il diritto dell'UE nel diritto svizzero secondo il principio dell'equivalenza. Ciò significa che, ad esempio, per l'immissione in commercio dei DPI si applicano gli stessi requisiti in Svizzera e nell'UE. L'ordinanza svizzera funge in un certo senso da linea guida sulle disposizioni da osservare della normativa europea. Il reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità è attestato tra l'altro dalla marcatura CE con la quale il fabbricante dichiara la conformità del suo prodotto alle disposizioni della legislazione europea riconosciuta anche in Svizzera. Inoltre, norme tecniche concretizzano i requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute, ad esempio la EN 1078 per i caschi per ciclisti, la EN 149:2001+A1:2009 per le maschere di protezione delle vie respiratorie FFP2 o la EN 60335-2-77 per i tosaerba elettrici. Le norme tecniche non sono elaborate dal legislatore, da un'autorità o un ente regolatore statale, ma dalle cerchie interessate e dalle organizzazioni di normalizzazione. Tutti coloro che sono interessati all'argomento, tra cui fabbricanti e produttori, commercianti, scuole universitarie o istituti di ricerca e

scientifici, possono contribuire al lavoro tecnico dei comitati di normazione con le loro conoscenze specialistiche. L'utilizzo delle norme è in linea di principio facoltativo. L'applicazione di una norma armonizzata consente di beneficiare della presunzione di conformità, in altri termini si presume che il prodotto sia conforme. Le norme sono armonizzate se sono state elaborate dalle organizzazioni europee di normalizzazione riconosciute sulla scorta di un mandato della Commissione europea. È dunque possibile avvalersi della presunzione di conformità solo se queste

norme armonizzate sono designate, ossia pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, in Svizzera, nel Foglio federale.

Il responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto deve garantire che questo sia conforme alle leggi e alle ordinanze in vigore.

Di seguito sono riportati gli atti di diritto speciale concernenti i prodotti menzionati nel nostro esempio:

Bicicletta elettrica 25 km/h, tosaerba elettrico, smerigliatrice, piattaforma di lavoro elevabile:	Ordinanza sulle macchine
Grill a gas:	Ordinanza sugli apparecchi a gas
Bombola di gas:	Ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose
Casco per bici, gilet di sicurezza, casco di protezione, occhiali di protezione, maschera di protezione delle vie respiratorie:	Ordinanza sui DPI
Mobili da giardino:	cosiddetti altri prodotti

I mobili da giardino rientrano nella categoria degli altri prodotti, per i quali non esiste una norma di diritto speciale, a differenza per esempio delle macchine, che sono disciplinate nell'Ordinanza sulle macchine. Gli altri prodotti sono retti direttamente dalla Legge sulla sicurezza dei prodotti. Esistono norme anche per gli altri prodotti: la EN 581 concretizza ad esempio i requisiti per i mobili da giardino.

Per l'immissione in commercio dei prodotti vige il principio del «new approach» o dell'autoverifica, secondo cui chi intende mettere in circolazione un prodotto (fabbricante, importatore o commerciante ecc. con sede in

Svizzera) è responsabile che tale prodotto osservi le leggi e le ordinanze applicabili.

A seconda del tipo di prodotto deve procedere personalmente alle verifiche oppure coinvolgere un organismo di valutazione della conformità, ossia un istituto di controllo iscritto in un registro riconosciuto nell'UE e in Svizzera e nel sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Ciò deve essere preliminare all'immissione in commercio. Esistono ancora alcuni ambiti di prodotti per i quali lo Stato deve rilasciare un'autorizzazione prima dell'immissione in commercio. Un esempio importante sono i medicinali, ad esempio i vaccini anti-COVID-19, omologati da Swissmedic.

Sorveglianza del mercato da parte degli organi di controllo

Per i prodotti immessi in commercio secondo il principio del «new approach», i controlli di mercato sono effettuati a posteriori, ossia quando i prodotti sono già sul mercato, mediante controlli a campione. È importante per garantire che, idealmente, sul mercato svizzero siano in circolazione soltanto prodotti conformi, che adempiono i requisiti. Nel suo settore di competenza la SECO ha affidato la sorveglianza del mercato a sei organi di controllo, tra cui la Suva e l'upi.

Alla Suva compete la sorveglianza del mercato per le macchine e i dispositivi di protezione individuale (DPI) in ambito professionale, all'upi la sorveglianza del mercato per le macchine e i DPI in ambito extra-professionale. Gli organi di controllo effettuano controlli a campione sulla base dei programmi annuali di campionamento, delle notifiche tramite il sistema di notifica dei prodotti pericolosi o delle segnalazioni da parte delle autorità partner nazionali e/o straniere.

A tal fine, gli organi di controllo possono richiedere documenti come la dichiarazione di conformità o il rapporto di esame del tipo al responsabile dell'immissione in commercio con sede in Svizzera, effettuare un controllo visivo e funzionale del prodotto e farlo testare in un laboratorio. Il responsabile dell'immissione in commercio sottostà a un obbligo di informazione e collaborazione nei confronti degli organi di controllo. Se giunge alla conclusione che il prodotto non adempie i requisiti legali, l'organo di controllo ha la facoltà di disporre misure idonee e proporzionate nei confronti del responsabile dell'immissione in commercio, ad esempio il divieto di vendita, il ritiro dal mercato o, addirittura, la distruzione del prodotto, e di riscuotere emolumenti. Se, nell'ambito del controllo, risulta che il prodotto adempie i requisiti, gli emolumenti non vengono riscossi.




Le e-bike 25 km/h con pedalata assistita sono prodotti che rientrano nell'ambito extra-professionale, i cui requisiti sono definiti nell'Ordinanza sulle macchine.

Compiti della SECO

La SECO ha diversi compiti nell'ambito della sicurezza sui prodotti. È l'autorità esecutiva del diritto in materia, ha la supervisione generale della sorveglianza del mercato e segue gli sviluppi europei nel quadro del suddetto accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE.

A livello europeo la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti sarà prossimamente sostituita dal futuro Regolamento europeo sulla sicurezza generale dei prodotti, attualmente in discussione. Il nuovo Regolamento mira ad aggiornare e modernizzare il quadro generale per la sicurezza dei prodotti di consumo non-food, soprattutto nel contesto delle nuove tecnologie e del forte aumento delle vendite online. La Svizzera recepirà le disposizioni necessarie nell'ambito di una revisione della Legge sulla sicurezza dei prodotti per evitare ostacoli tecnici al commercio.

Oggi i prodotti non conoscono più confini. La Legge sulla sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato contribuiscono in misura importante alla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato in Svizzera.



Prodotti sicuri – fondamenti per la sicurezza sul lavoro

In qualità di organo di controllo dell'attuazione della Legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), la Suva vigila affinché nelle aziende siano utilizzate solo macchine, apparecchiature e attrezzature di lavoro sicure. Questo è fondamentale per lavorare in condizioni di sicurezza in Svizzera e impedire che si verifichino infortuni professionali.

Compiti della Suva in qualità di organo di controllo LSPro

Nell'ambito della Legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), la Suva è responsabile della sorveglianza del mercato negli ambiti delle macchine, dei dispositivi di protezione individuale, degli ascensori e di altri prodotti utilizzati nelle aziende. Il mandato della SECO è svolto presso la Suva dal Servizio specializzato sorveglianza del mercato, supportato dagli ingegneri della sicurezza della Divisione sicurezza sul lavoro.

La Suva svolge annualmente circa 800 controlli a campione su macchine e apparecchiature per verificare se rispondono ai requisiti della sicurezza dei prodotti. Ogni anno sono definiti controlli prioritari da eseguire su tipi di prodotti di cui si conoscono i difetti. Inoltre, sono valutati prodotti segnalati come non sicuri dagli utilizzatori. In caso di infortuni la Suva accerta se la causa è riconducibile a un difetto del prodotto.

Il presente articolo illustra, a titolo di esempio, un caso verificatosi in passato.

Nel 2015 due persone hanno subito un infortunio durante i lavori su una facciata. Mentre si trovavano nella cesta portapersona di una piattaforma elevabile che stavano abbassando, hanno urtato una sporgenza sul muro.

La cesta si è spaccata e i due lavoratori sono caduti fuori, fortunatamente senza ferirsi gravemente.

Dopo che l'infortunio professionale è stato notificato alla Suva, un ingegnere della sicurezza della Suva ne ha accertato le cause e la dinamica, verificando anche se la piattaforma di lavoro elevabile presentasse un difetto.

Gli organi di controllo sono autorizzati a svolgere controlli, prelevare campioni nonché richiedere documenti e informazioni.

Quando un prodotto è considerato sicuro?

I prodotti offerti in Svizzera devono essere conformi alla LSPro; le macchine devono adempiere i requisiti dell'Ordinanza sulle macchine. Le norme designate o armonizzate rivestono una particolare importanza al riguardo, in quanto descrivono lo stato della tecnica. Se una macchina o un prodotto è conforme alla pertinente norma, si presume che i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela

della salute siano adempiuti (presunzione di conformità). Per le macchine il fabbricante è tenuto in ogni caso a svolgere una valutazione dei rischi e, se necessario, adottare misure di riduzione del rischio.

Che cosa succede in caso di non conformità?


La LSPro autorizza gli organi di controllo a svolgere controlli, prelevare campioni e chiedere documenti e informazioni. Il competente Servizio specializzato verifica se i prodotti e la relativa documentazione sono conformi ai requisiti secondo la LSPro.

Se si constata che un prodotto non adempie i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute e le norme pertinenti, vengono disposte misure per il responsabile dell'immissione in commercio, tra cui il divieto di vendita, l'adattamento a posteriori delle macchine e dei prodotti non sicuri oppure il richiamo dei prodotti. Le spese sorte durante il controllo vengono addebitate al responsabile dell'immissione in commercio.

Nel caso dell'infortunio verificatosi con la piattaforma di lavoro elevabile, il Servizio specializzato sorveglianza del mercato della Suva ha chiesto al responsabile dell'immissione in commercio di presentare la prova di resistenza per i carichi statici e dinamici, l'attestato di esame del tipo, le istruzioni per l'uso e un estratto della valutazione dei rischi.



Heinz Waldmann
Responsabile del Servizio specializzato sorveglianza del mercato della Suva, Lucerna



Gli accertamenti hanno rivelato che l'esame del tipo non era stato svolto e che la prova di resistenza (vedi foto sopra) ha riguardato solo la situazione di carico statico per una cesta portapersona di metallo. Tuttavia, la cesta caduta era di un materiale composito per il quale la norma impone requisiti più severi. Nelle istruzioni per l'uso era sì menzionato che le collisioni devono essere evitate, però, per la Suva, il fatto che la rottura e la caduta della cesta siano avvenute in seguito a collisione costituisce un difetto.

La Suva ha dunque vietato di proseguire l'immissione in commercio della piattaforma di lavoro elevabile difettosa e ha segnalato che nella gamma di prodotti dell'azienda altre macchine potrebbero presentare gli stessi difetti. Per poter reimmettere in commercio le piattaforme di lavoro elevabili, il responsabile dell'immissione in commercio ha dovuto fornire la prova di resistenza e adeguare la costruzione della piattaforma elevabile. Inoltre, ha dovuto apportare migliorie alle piattaforme elevabili già in circolazione. Le spese generate dalla procedura sono state addebitate al responsabile dell'immissione in commercio.

Questi ha interposto ricorso contro le misure adottate dalla Suva presso il Tribunale amministrativo federale (TAF), ma il TAF ha confermato le misure disposte dalla Suva. Il responsabile dell'immissione in commercio ha dovuto quindi ritirare dalla vendita la cesta portapersona di materiale composito e fornire le attestazioni necessarie per la cesta di metallo.

Ai sensi della LSPro è considerato **responsabile dell'immissione in commercio** chi immette in commercio attrezzature di lavoro a scopo commerciale o professionale. Si tratta in particolare di fabbricanti, importatori, grossisti, commercianti, dettaglianti, imprese generali o aziende (in caso di costruzione propria o importazione diretta) con sede in Svizzera.

Di conseguenza è responsabile dell'immissione in commercio anche un'azienda che costruisce e utilizza in proprio una macchina. Anche in questo caso la macchina deve essere conforme alle disposizioni della LSPro.

L'applicazione di forze sulle nervature di rinforzo della cesta della piattaforma di lavoro elevabile ha rivelato che in alcuni punti si verificavano sollecitazioni molto elevate (area colorata di rosso). La pratica ha confermato la simulazione: la cesta con cui si è verificato l'infortunio si era rotta esattamente in corrispondenza di questi punti.

Di che cosa deve tenere conto un'azienda quando acquista attrezzature di lavoro?

Quando un'azienda acquista macchine, apparecchi e utensili, la conformità di queste attrezzature di lavoro alle norme di sicurezza è essenziale. In qualità di datore di lavoro, infatti, l'azienda deve poterla dimostrare in qualunque momento.

L'elenco degli obblighi relativi all'acquisto comprende quindi che il fabbricante o il responsabile dell'immissione in commercio fornisca una dichiarazione di conformità o, nel caso di una quasi-macchina che viene riassembleata con altre componenti, una dichiarazione di incorporazione nonché le istruzioni per l'uso o l'assemblaggio.

Questo vale se l'azienda acquista prodotti da un responsabile svizzero dell'immissione in commercio. All'importazione diretta o alla costruzione propria si applicano ulteriori requisiti (vedi tabella 11). Le istruzioni per l'uso, l'esercizio e la manutenzione devono sempre essere redatte nella lingua ufficiale della regione della Svizzera in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato. Le avvertenze e i consigli di prudenza contenuti nelle suddette istruzioni devono essere redatti in tutte le lingue ufficiali della Svizzera oppure raffigurati sotto forma di simboli. Informazioni dettagliate sull'acquisto di attrezzature di lavoro sicure sono contenute nell'opuscolo «Attrezzature di lavoro: la sicurezza parte dall'acquisto», www.suva.ch/66084.i (nuova edizione pubblicata nell'aprile 2022).

Retrofitting di prodotti

Eventuali modifiche da apportare a una macchina o un impianto dovrebbero essere eseguite o supervisionate

REQUISITI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO/LA MESSA IN SERVIZIO SICURA

ACQUISTO DA UN RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SVIZZERO	ACQUISTO ALL'ESTERO (IMPORTAZIONE DIRETTA)	COSTRUZIONE PROPRIA
<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Il responsabile dell'immissione in commercio deve fornire</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione di conformità o di incorporazione e • le istruzioni per l'uso o l'assemblaggio. <p>Il datore di lavoro deve</p> <ul style="list-style-type: none"> • accertarsi, prima della messa in servizio, che la macchina non presenti carenze evidenti • verificare se sono presenti la dichiarazione di conformità o di incorporazione e le istruzioni per l'uso e l'assemblaggio. 	<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Il datore di lavoro deve accertarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione di conformità o di incorporazione e • le istruzioni per l'uso o l'assemblaggio siano presenti e • non ci siano carenze evidenti. <p>In mancanza dei primi due documenti, spetta al datore di lavoro provvedere all'attestazione di sicurezza e a fornire le istruzioni per l'uso.</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Il datore di lavoro deve</p> <ul style="list-style-type: none"> • costruire la macchina secondo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (allegato I della DM), inoltre deve disporre • della valutazione dei rischi e • del fascicolo tecnico e • delle istruzioni per l'uso nonché • rilasciare la dichiarazione di conformità.

Acquisto di una macchina nuova o di una quasi-macchina nuova.

da colui che rilascia la dichiarazione di conformità (di norma il fabbricante). La responsabilità in questo caso ricade sul fabbricante, il quale attesta all'utilizzatore la conformità della macchina modificata con una nuova dichiarazione di conformità.

Se le macchine o gli impianti sono modificati in proprio, è necessario provarne la conformità alla Direttiva macchine. Inoltre, il fabbricante è tenuto a documentare i nuovi pericoli in una valutazione dei rischi e ad adottare le necessarie misure di sicurezza.

Nel caso in cui su un impianto vengano effettuate integrazioni con altri componenti, risulta particolarmente importante porre l'attenzione sulle nuove interfacce da sottoporre a una valutazione dei rischi. Anche in questo caso, bisogna adottare le misure di sicurezza necessarie per ridurre al minimo i rischi. Tali misure devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute in base all'allegato I della Direttiva macchine UE. Infine, occorre aggiornare

le istruzioni per l'uso dell'impianto considerato nel suo complesso.

Cosa fare quando si riscontrano difetti nei prodotti?

L'azienda che constata difetti su un prodotto appena acquistato deve chiedere di eliminarli prima di tutto al responsabile dell'immissione in commercio. Se il responsabile dell'immissione in commercio apporta modifiche a un prodotto, deve emettere una nuova dichiarazione di conformità per il prodotto modificato ed eventualmente aggiornare le istruzioni per l'uso.

Ogni utilizzatore può inoltre segnalare un prodotto alle autorità tramite la piattaforma www.recallswiss.ch se ha il sospetto che non sia conforme alle norme. Se gli accertamenti da parte dell'organo di controllo confermano il difetto, il responsabile dell'immissione in commercio può essere obbligato a eliminarlo su tutti i prodotti in circolazione. Al riguardo occorre osservare che la LSPro si

applica solo ai prodotti messi in circolazione da responsabili dell'immissione in commercio che hanno sede in Svizzera.

Le misure previste dalla LSPro hanno un effetto su vasta scala

Se la Suva constata carenze in materia di sicurezza su determinati prodotti nel quadro di controlli del sistema o dei posti di lavoro, secondo la LAINF, le misure possono essere richieste solo all'azienda in questione. Tuttavia, se si tratta di un difetto sistematico del prodotto, la LSPro consente di eliminarlo da tutti i prodotti. Ha dunque un effetto su vasta scala e può effettivamente bandire dal mercato i prodotti non sicuri. Il caso esposto della piattaforma di lavoro elevabile evidenzia chiaramente che la procedura LSPro può essere molto complessa, ma è indubbio che ne vale la pena se si garantisce così che i difetti riscontrati siano eliminati in tutta la Svizzera e possano essere evitati infortuni analoghi.



Di chi è la responsabilità in caso di prodotti non conformi?

Chi in Svizzera intende immettere in commercio prodotti, deve garantire che questi siano «sicuri». In caso contrario, l'azienda responsabile è passibile di sanzione. Mentre la responsabilità per danno da prodotti garantisce che le persone danneggiate vengano risarcite, la sicurezza dei prodotti previene la circolazione di prodotti «non sicuri».

In Svizzera, il responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto – che si tratti di fabbricante originario, «quasi fabbricante», importatore o semplicemente distributore – deve garantire che la propria merce sia conforme ai requisiti legali e normativi in vigore nel Paese. Lo scopo è immettere sul mercato soltanto prodotti «sicuri». Qualora tali requisiti non vengano soddisfatti, le aziende responsabili, e all'occorrenza anche i loro dirigenti, possono andare incontro a pretese di risarcimento danni, multe o detenzione. Ma quali sono esattamente gli obblighi dei «responsabili dell'immissione in commercio» di prodotti in Svizzera? A quali disposizioni devono attenersi e quali sono i presupposti delle richieste delle persone danneggiate?

La Legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPPro) non interviene solo quando il danno è ormai subentrato bensì ha una funzione preventiva.

danno da prodotti o del produttore» consente di risarcire un danno a persone o cose causato da un prodotto difettoso.

La Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPPro), invece, stabilisce determinati obblighi che il fabbricante, l'importatore o il distributore di prodotti deve adempiere già prima, durante e anche dopo l'«immissione in commercio» del proprio prodotto. Contrariamente alla responsabilità per danno da prodotti o del produttore, la LSPPro non interviene quando il danno è ormai subentrato bensì ha una funzione preventiva. In tal modo, il diritto in materia di sicurezza dei prodotti intende evitare i danni causati da prodotti «non sicuri» e i danni conseguenti correlati. Inoltre, mette a disposizione degli organi di esecuzione (ad es. Suva, ESTI, upi e altri) un'ampia gamma di strumenti sanzionatori per i casi in cui si violano le disposizioni della LSPPro.

L'esempio di seguito riportato ci permette di rispondere a queste domande.

Il grossista di materiale elettrico E con sede a Dübendorf compra un pallet di generatori di corrente dal fornitore F di Henan, Cina. E vende un generatore di corrente alla ditta di impianti elettrici X di San Gallo, che necessita dell'apparecchio per eseguire lavori all'interno di un nuovo complesso residenziale. Al momento dell'accensione del generatore, si verifica una fuoriuscita di benzina che provoca un incendio, con conseguente ferimento grave di due collaboratori della ditta X. A causare il fatto è stato un nipplo di uscita rotto (difetto di costruzione) del serbatoio di carburante. Come valutare il caso dal punto di vista della responsabilità legale?

Responsabilità per danno da prodotti e (Legge sulla) sicurezza dei prodotti

Occorre distinguere tra la «responsabilità per danno da prodotti o del produttore» di diritto civile e la «sicurezza dei prodotti» di diritto pubblico. La «responsabilità per

In linea di principio esistono tre fondamenti del diritto:


- a. responsabilità contrattuale
- b. responsabilità extracontrattuale (o per fatto illecito)
- c. responsabilità secondo la Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP)

Responsabilità contrattuale

L'esempio precedente mostra che nei casi di responsabilità per danno da prodotti spesso sussistono molteplici rapporti giuridici. I contratti di compravendita sono stati stipulati tra il fabbricante cinese e l'importatore svizzero, come pure tra quest'ultimo e la ditta X. Nell'ambito della «garanzia», tali contratti tra venditori e acquirenti coprono regolarmente i «difetti» della cosa venduta, prevedendo così una responsabilità contrattuale.



Hans-Joachim Hess
Avvocato,
Hess & Partner
Rechtsanwälte,
Küsnacht



Responsabilità per danno da prodotti o del produttore

Oltre ai rapporti contrattuali, sussistono ulteriori rapporti giuridici, come la responsabilità per danno da prodotti o del produttore già menzionata. Secondo questo diritto sancito dalla legge, in caso di danni a persone o cose, la persona danneggiata può esigere un risarcimento per danni conseguenti dal fabbricante o dal fornitore. La responsabilità per danno da prodotti e la responsabilità del produttore si fondano su normative di legge diverse. Entrambe prevedono tuttavia che, nel caso in cui i difetti di sicurezza di un prodotto causino un danno a persone e/o cose, le persone danneggiate ottengano un risarcimento per i danni materiali e immateriali (danno morale).

Nel caso in esame, dunque, la ditta X può rivalersi sul suo venditore, il grossista di materiale elettrico E, e in linea di principio ottenere il risarcimento della merce, sebbene debba fare attenzione alle disposizioni sulla prescrizione previste dal diritto di compera: due anni dopo la consegna della merce cadono in prescrizione tutti i diritti, anche quelli riguardanti difetti nascosti e rilevati solo in un secondo momento.

Validità del diritto in materia di sicurezza dei prodotti

Il diritto in materia di sicurezza dei prodotti ha un ruolo importante nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. I collaboratori della ditta X non hanno alcun vincolo contrattuale con il venditore del generatore di cor-

rente. Per casi simili il legislatore ha previsto che la persona danneggiata possa vantare una pretesa nei confronti dell'autore del danno qualora si dimostri un «difetto del prodotto» e che questo sia stata la causa del danno. La LRDP riconosce un «difetto del prodotto» ogni volta che il prodotto non offre la «sicurezza» che il cliente / l'utente / i terzi possono legittimamente attendersi. Con oltre 140 leggi e ordinanze, non ultima la LSPro, il diritto pubblico in materia di sicurezza dei prodotti stabilisce per TUTTI i prodotti immessi in commercio in Svizzera le misure essenziali di sicurezza e tutela della salute cui attenersi nella costruzione e fabbricazione di un prodotto. Se un prodotto non soddisfa tali requisiti minimi, è considerato «non sicuro» e dunque «difettoso» ai sensi della LSPro.

Di recente il legislatore ha previsto una proroga addirittura fino a 20 anni in caso di danni alle persone.

Secondo l'Ordinanza sulle macchine, il generatore di corrente dell'esempio in esame è una «macchina». Tale ordinanza stabilisce le condizioni per l'immissione sul mercato di una macchina in Svizzera. Disciplina, inoltre, i requisiti fondamentali per la costruzione di una macchina come pure i requisiti del relativo manuale d'uso.

Se a causa di un difetto di costruzione si verifica una fuoriuscita accidentale di benzina da un generatore di corrente, è sufficiente questo «difetto» per rendere il generatore «non sicuro» ai sensi dell'Ordinanza sulle macchine, poiché i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute degli utenti dell'apparecchio e dei terzi non coinvolti non sono soddisfatti. La fuoriuscita di benzina è stata anche la causa dell'incendio che ha causato le ustioni ai collaboratori della ditta X.

Responsabilità per danno da prodotti in Svizzera – Fondamento del diritto



Fonte: Hans-Joachim Hess

L'importatore è responsabile quanto il fabbricante

Si tratta ora di capire se i collaboratori possono procedere contro l'importatore, il grossista di materiale elettrico E, sebbene, in linea di principio, quest'ultimo non sia responsabile della costruzione e della fabbricazione del generatore di corrente, dal momento che l'apparecchio è stato fabbricato in Cina dal fornitore F.

Anche in questo caso il legislatore svizzero ha individuato una soluzione, rendendo l'«importatore» di merci responsabile come se fosse il «fabbricante». Si può rilevare un certo rigore nella fattispecie, che però è giustificato ai fini della tutela dei consumatori, poiché il consumatore non deve cercare all'estero l'autore del danno e citarlo in giudizio sul posto, bensì deve sempre avere la possibilità di far valere la propria richiesta sul territorio nazionale. Attraverso opportune disposizioni contrattuali, l'importatore può inoltre rivalersi sul fabbricante estero per le spese e i danni a lui derivati in caso di «carenza» o «difetto» della merce. Le persone danneggiate da un prodotto possono far valere le loro pretese per un periodo di dieci anni dal momento in cui il prodotto è stato immesso in commercio. Di recente il legislatore ha previsto una proroga addirittura fino a 20 anni in caso di danni alle persone. I collaboratori della ditta X sarebbero dunque interamente risarciti dal grossista di materiale elettrico E per il danno materiale subito nonché per il danno morale.

Cosa bisogna fare?

Come dimostra il caso in esame, un importatore svizzero è particolarmente esposto al rischio di responsabilità. Nonostante non possa influire in alcun modo sulla costruzione e sulla fabbricazione del prodotto da lui

importato e commercializzato, è comunque responsabile di tale prodotto. Una possibile via d'uscita per l'importatore consiste nell'assicurarsi contrattualmente un diritto di rivalsa sul fabbricante per i casi di responsabilità, come pure nel vincolare detto fabbricante a criteri rigorosi di produzione.

In un apposito accordo, sarebbe opportuno fissare almeno i seguenti punti:

- determinazione di misure di garanzia della qualità quali obblighi contrattuali principali del fabbricante;
- possibilità di rivalsa dell'importatore sul fabbricante;
- prova dell'esistenza di un'assicurazione di responsabilità civile da parte del fabbricante;
- esclusione di obblighi e termini di contestazione;
- supporto all'importatore in caso di vertenze legali (messa a disposizione del fascicolo tecnico e delle misure di garanzia della qualità, consegna di progetti di costruzione, perizie, rapporti di prova, verbali e registrazioni interni all'azienda);
- consegna della dichiarazione di conformità (se prevista per legge).

La garanzia di una «compliance del prodotto» ha un ruolo determinante nei processi operativi di un'azienda. Se non si è ancora provveduto, occorre dunque prevedere opportune misure che formino e preparino i collaboratori a questa particolare situazione giuridica. Rispetto alle parti contrattuali, inoltre, è opportuno adottare norme contrattuali e organizzative di prevenzione della responsabilità, poiché essere impreparati significa non potersi difendere.



La sicurezza dei prodotti nell'ottica dell'azienda

Schindler Svizzera attribuisce la massima priorità alla sicurezza dei prodotti, che è iscritta nel suo DNA ed è saldamente ancorata nei suoi valori.

Per Schindler la qualità e la sicurezza sono imprescindibili e saldamente ancorati nei suoi valori. I responsabili dell'immissione sul mercato di ascensori e scale mobili devono adempiere esigenze di vasta portata, d'altro canto Schindler Svizzera fa parte di un gruppo multinazionale, quindi si avvale di una cultura della sicurezza affermata su scala globale.

Il prodotto deve essere e rimanere sicuro

La sicurezza dei prodotti dei fabbricanti di ascensori e scale mobili si declina in due ambiti diversi: da un lato l'installazione presso il cliente, dall'altro la garanzia continua della sicurezza degli ascensori e delle scale mobili per l'intera durata di vita, come previsto dalla Legge sulla sicurezza dei prodotti.

A differenza di quanto avviene con altri prodotti, nell'immissione in commercio degli ascensori la sicurezza del prodotto non è garantita soltanto a livello di sviluppo e di fabbricazione, ma riveste un ruolo chiave anche l'installazione. Per installare gli ascensori negli edifici occorre considerare diverse interfacce: già al momento della progettazione è necessario verificare se queste interfacce sono realizzabili

come previsto nei piani. Infine, i montatori sono responsabili dell'installazione corretta di tutti i componenti e della messa in esercizio sicura dell'ascensore.

Per garantire la sicurezza dei vecchi prodotti entrano in gioco compiti completamente diversi. Schindler Svizzera garantisce la manutenzione dei vecchi ascensori per cento anni. Di conseguenza, non è semplice continuare a fornire i pezzi di ricambio idonei, salvaguardare la conoscenza dell'impianto con le sue peculiarità ed eseguire correttamente le riparazioni. Schindler Svizzera assicura l'assistenza pure per gli ascensori che non ha prodotto origi-

**Schindler Svizzera
assicura l'assistenza
pure per gli
ascensori che non
ha prodotto
originariamente.**

nariamente. Anche qui l'organizzazione del know-how e del materiale è fondamentale affinché il prodotto rimanga sicuro persino a distanza di anni dalla sua immissione sul mercato. È evidente che il responsabile

dell'immissione in commercio può essere messo a dura prova se deve garantire la sicurezza del suo prodotto molto oltre la sua messa in circolazione.

Organizzazione globale, attuazione locale

In quanto parte di un gruppo multinazionale, Schindler Svizzera opera all'interno di una catena globale di sviluppo e di approvvigionamento. I nuovi prodotti sono concepiti nella divisione Ricerca e Sviluppo dell'organizzazione globale. Il collaudo dei nuovi ascensori comincia a livello del gruppo industriale, poi prosegue in Svizzera dove, prima della messa in circolazione, viene verificata specificamente l'osservanza di tutte le norme in vigore nel Paese. Al riguardo è essenziale che già la divisione Ricerca e Sviluppo del gruppo industriale sia consapevole delle esigenze locali, nel caso della Svizzera soprattutto dell'Ordinanza sugli ascensori. Generalmente i fornitori sono designati a livello di gruppo nel quadro del processo di sviluppo. I componenti consegnati da fornitori esterni sono scrupolosamente verificati prima che ne sia autorizzata l'installazione. Le divisioni coinvolte definiscono i propri processi di convalida che saranno a loro volta soggetti a audit interni.



Ute Bauckhorn
Head Quality,
Product & User
and Employee
Safety, Ascensori
Schindler SA,
Ebikon



Matthias Bieri
Redattore,
Segreteria CFSL,
Lucerna



Quando emergono problemi

Schindler Svizzera attua una formazione sulla sicurezza dei prodotti a tutti i livelli. Ciò significa, tra l'altro, che qualunque divisione può rilevare errori. Può succedere, però, che i problemi emergano soltanto nella fase di montaggio. In tal caso possono essere segnalati a un apposito servizio interno al gruppo che verifica se il problema è eccezionale, limitato all'elemento in questione, oppure se riguarda un'intera serie di produzione. Se il problema è limitato al componente specifico, viene contattato il fornitore, per accertarne la causa e adottare quindi le necessarie misure, che possono interessare anche altri impianti, qualora il componente sia già stato montato altrove. In questo caso è necessario individuare tutti gli impianti e verificare o, addirittura, sostituire i componenti installati.

Organi di controllo in qualità di partner

In merito alla sicurezza dei prodotti, Schindler Svizzera è in contatto con diverse autorità, tra cui gli uffici cantonali preposti al controllo degli

Schindler Svizzera attua una formazione sulla sicurezza dei prodotti a tutti i livelli.

ascensori, l'ASIT, la Suva o l'ESTI/Electrosuisse. La società vuole mantenere una buona collaborazione con tutte le autorità. Per Schindler Svizzera la sicurezza dei prodotti è

molto importante, quindi è grata alle autorità per il loro supporto. L'azienda si rivolge inoltre proattivamente agli organi di controllo in caso di problemi nell'attuazione delle prescrizioni. Nel colloquio con le autorità cerca di trovare una soluzione appropriata, d'altro canto le autorità acquisiscono consapevolezza delle esigenze dell'azienda.

Scambio improntato alla trasparenza

Per il successo è importante uno scambio aperto tra i diversi anelli della catena interna al gruppo e la consapevolezza delle reciproche esigenze riveste un ruolo fondamentale. L'estremità di questa catena valica addirittura i confini dell'azienda, poiché è necessario comprendere anche le esigenze dei clienti.



Info-Box

Schindler Svizzera è il maggior produttore di ascensori in Svizzera. L'impresa, con sede a Ebikon, fa parte del Gruppo Schindler, che si annovera tra i più grandi produttori al mondo di ascensori e scale mobili con oltre 66 000 dipendenti e una presenza in oltre 100 Paesi.



Verifica della cultura della Suva

Vivere una cultura della prevenzione in azienda in modo proattivo, vuol dire meno infortuni e assenze per motivi di salute. Ma come fa un'azienda a comprendere a che punto è la propria cultura della prevenzione e dove vi è ancora necessità di intervento? Come può un'azienda promuovere ulteriormente la sicurezza e la salute? La verifica della cultura della Suva permette di fare una prima analisi e mostra alle aziende dove intervenire.

Cultura della prevenzione è il filo conduttore dell'attuale programma di prevenzione della Suva, con il quale la Suva intende continuare a sviluppare in modo coerente l'attività di prevenzione svolta fin qui. Negli ultimi anni l'attenzione si è concentrata sulla diffusione e sul consolidamento delle regole vitali. Questo sistema di regole continua a essere la base di una prevenzione efficace, ma da solo non basta ancora a garantire una prevenzione a lungo termine. È determinante il fatto che le regole vengano vissute in modo proattivo e non semplicemente come un dovere di adesione su cui mettere un segno di spunta. Tale atteggiamento di fondo è il presupposto di un nuovo tipo di cultura che la Suva intende promuovere in modo mirato. Nei prossimi anni accompagnerà le aziende nella loro transizione da

una cultura delle regole a una cultura della prevenzione globale fondata su dei valori.

A che punto è la nostra azienda?

Per aiutare le aziende a costruire e sviluppare la propria cultura della prevenzione, la Suva ha messo a punto una serie di nuove proposte. Una di queste è la verifica della cultura, uno strumento che permette di analizzare e ottimizzare la cultura della prevenzione nelle aziende in modo semplice e divertente senza ricorrere ai questionari adottati finora.

La verifica della cultura è destinata a tutte le aziende, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni. È



Jeannette Büchel
Suva, responsabile
team Fattori umani,
Lucerna

Riquadro: le dimensioni della cultura della prevenzione

Le dimensioni sono le «viti di regolazione» su cui può lavorare un'azienda per continuare a migliorare la sicurezza e la salute di tutti, consolidando così la cultura della prevenzione.



Conduzione

I quadri direttivi svolgono un'importante funzione di esempio. Il loro impegno incondizionato è fondamentale affinché in azienda sia riconosciuta l'importanza della sicurezza e della salute.

Valori e regole

La salute e la sicurezza sul lavoro richiedono regole e una gestione professionale dei rischi. Tali regole si fondano su valori condivisi, primo su tutti la salute, da privilegiare sempre.

Organizzazione aziendale

È la base della cultura della prevenzione. Sicurezza e salute devono essere gestite in modo sistematico, i relativi compiti e le competenze devono essere definiti.

Responsabilità

La prevenzione richiede l'impegno di ciascuno singolarmente. Altrettanto importante è fare squadra e sostenersi a vicenda.

Apprendimento

Spesso la prevenzione si occupa di situazioni nelle quali qualcosa è andato (quasi) storto. Se è vero che impariamo dai nostri errori, è importante imparare anche dalle esperienze positive. Per poi condividere in azienda le conoscenze acquisite.

Comunicazione

È la «chiave» della cultura della prevenzione. In azienda occorre comunicare valori chiari affinché tutti possano capire l'importanza della sicurezza e della salute e impegnarsi in tal senso. Una comunicazione rispettosa non nasce in modo spontaneo, dobbiamo promuoverla attivamente.

disponibile gratuitamente online e non richiede alcuna registrazione sul portale clienti della Suva. Si tratta di indicare qual è la reazione abituale nella propria azienda alle sei diverse situazioni di lavoro quotidiane proposte. Le sei situazioni corrispondono alle dimensioni della cultura della prevenzione (cfr. riquadro sopra).


Al termine della verifica, i risultati (scaricabili anche in formato PDF) illustrano lo stato e il potenziale di miglioramento per ogni dimensione. Il feedback fa riferimento alla rotta della cultura della prevenzione (cfr. figura p. 22). In materia di prevenzione, infatti, un'azienda può adottare diversi approcci: in alcuni casi sarà piuttosto pragmatico o reattivo, mentre in altri proattivo.

La verifica della cultura fornisce anche consigli pratici e personalizzati di tipo operativo alle aziende che intendono migliorare la propria cultura della prevenzione. Si tratta di moduli o offerte di prevenzione della Suva adattati a ogni dimensione, che permettono loro di sviluppare la prevenzione in maniera efficace in autonomia. Le aziende che desiderano un maggiore supporto da parte della Suva possono anche avvalersi delle offerte di consulenza personalizzata.

Mix di competenze

Allo sviluppo della verifica della cultura hanno collaborato diversi specialisti dei vari team Suva. La sfida più grande era ridurre la complessità, ossia rielaborare

La rotta della prevenzione




l'argomento multiforme della cultura della prevenzione in modo semplice e comprensibile. Per verificare il percorso intrapreso, nella fase di sviluppo sono stati coinvolti attivamente anche alcuni clienti della Suva. Il loro prezioso feedback è stato determinante per elaborare una verifica della cultura facile da usare.

Dall'inizio del 2022 la verifica della cultura è online. In una prossima fase, si prevede di ampliarla e migliorarla ulteriormente sempre sulla base dei feedback degli utenti. Perché la verifica della cultura deve servire alle aziende e supportarle al meglio nella loro attività di prevenzione.

Un vantaggio per l'azienda

La verifica della cultura è dunque un prezioso strumento di supporto per le aziende nel percepire la loro realtà. Insieme alle altre offerte della Suva, la verifica della cultura mira ad aiutare le aziende a costruire una cultura della prevenzione radicata nella realtà quotidiana. Una cultura di questo tipo vuol dire meno infortuni e malattie: i collaboratori si mantengono sani e motivati, fanno

meno assenze e forniscono prestazioni migliori. Ciò si traduce in un valore aggiunto tanto per le aziende quanto per i singoli. In questa ottica, investire nella prevenzione non è in contrasto con gli interessi economici di un'azienda, al contrario: sullo sfondo di una carenza crescente di personale qualificato, rappresenta anzitutto un fattore di successo.



Link alla verifica della cultura:
www.suva.ch/checkdicultura



Obbligo di diligenza nell'uso di prodotti chimici – tema prioritario

Ogni azienda che utilizza prodotti chimici deve garantire la protezione della salute dei propri collaboratori. Siccome non tutte le aziende adempiono in misura sufficiente quest'obbligo di diligenza, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha lanciato il tema prioritario «Protezione della salute e prodotti chimici sul posto di lavoro» in collaborazione con gli ispettorati cantonali del lavoro.

Perché porre l'accento sui prodotti chimici?

Senza prodotti chimici non si potrebbe arredare un appartamento con mobili colorati né garantire la manutenzione degli impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico. Sarebbe altresì impossibile produrre dispositivi medici, medicinali ma anche automobili, computer o smartphone, dato che la fabbricazione di tutti questi beni richiede l'impiego di prodotti chimici. Quando questi ultimi vengono utilizzati in ambito professionale, quasi sempre vi sono lavoratori che entrano in contatto con essi, in misura minore o maggiore a seconda del tipo di processo e attività. Malat-

tie e infortuni professionali tendono ad essere più frequenti se sul posto di lavoro i prodotti chimici pericolosi non vengono maneggiati con cura. Oltre alle sostanze esplosive o corrosive, che presentano un elevato rischio di infortuni, possono risultare problematici anche i prodotti cancerogeni o tossici per la riproduzione (rischio di sviluppare malattie croniche).

Considerate le molteplici sfide legate a un uso corretto dei prodotti chimici, occorre adottare diverse misure per proteggere a lungo termine la salute dei lavoratori nel contesto aziendale.

Lo scopo del tema prioritario è aumentare il livello di protezione in relazione all'uso di prodotti chimici nelle

aziende. Con l'aiuto degli ispettorati cantonali del lavoro si intende promuovere una cultura della prevenzione a livello aziendale al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute provocati dai prodotti chimici usati sul posto di lavoro.

Obbligo di diligenza delle aziende

Qualsiasi azienda che utilizza prodotti chimici deve conoscere i prodotti usati e i relativi pericoli e prendere tutte le misure necessarie per proteggere la salute dei propri collaboratori.

Determinate prescrizioni per la protezione della salute valgono per tutte le aziende. Tuttavia, specialmente



Kaspar Schmid
Capo del settore
Prodotti chimici
e lavoro, SECO,
Berna



Christophe Iseli
Capo del settore
Ispettorato federale del lavoro,
SECO, Berna

Sfide legate al commercio di prodotti chimici

Utilizzo generalizzato: quasi tutti i settori produttivi utilizzano prodotti chimici, come ad esempio detersivi, colle o coloranti. Circa due terzi dei lavoratori svizzeri maneggiano regolarmente prodotti chimici sul posto di lavoro.

Sempre di più: circa 23 000 sostanze sono disponibili in commercio in grandi quantità – il loro numero e il loro volume crescono di anno in anno.

Commercio globale: ogni anno, la Svizzera importa 5 milioni di tonnellate di prodotti chimici provenienti da tutto il mondo e disciplinati da regole diverse. La protezione della salute nel nostro Paese dipende dalla qualità delle informazioni disponibili sui prodotti.

Informazioni disponibili: sul proprio sito Internet, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (www.echa.eu) fornisce numerose informazioni, estremamente preziose ma complesse, sulle sostanze registrate nello Spazio economico europeo (SEE). I prodotti chimici non provenienti dal SEE comportano maggiori difficoltà sotto questo profilo.

Sfide legate all'utilizzo di prodotti chimici

Pericolosità: nel registro svizzero dei prodotti chimici figurano circa 160 000 sostanze pericolose. Due terzi di tutti i settori produttivi impiegano sostanze nocive per la salute e un terzo utilizza addirittura sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Decessi prematuri: in base alle stime, ogni anno in Svizzera si contano all'incirca 1500 decessi prematuri dovuti all'utilizzo di prodotti chimici sul posto di lavoro, il che corrisponde al 40 per cento circa delle morti legate all'attività professionale.

Obbligo di diligenza: ancora oggi molte aziende non tengono un registro dei prodotti chimici né dei pericoli che tali prodotti comportano. Spesso queste aziende non misurano l'esposizione alle sostanze utilizzate e pertanto non dispongono delle basi per definire i rischi per i propri collaboratori e adottare le misure necessarie per proteggere la loro salute.

quando vengono utilizzati prodotti chimici, le aziende devono:

- definire le responsabilità;
- definire l'organizzazione;
- garantire le qualifiche;
- formare i collaboratori.

Considerata la pericolosità dei prodotti chimici, il loro uso costituisce una sfida per ogni azienda.

Per poter attuare efficacemente le misure specifiche sul posto di lavoro occorrono condizioni quadro organizzative in grado di agevolarne la messa in pratica.

Con l'obiettivo di evitare, o quanto meno ridurre, gli effetti negativi a lungo termine sulla salute dei lavoratori, la SECO ha messo a punto l'«obbligo di diligenza nell'uso di prodotti chimici sul posto di lavoro», ispiran-

dosi al diritto in materia di prodotti chimici, lavoro e assicurazione infortuni e alla Convenzione 170 dell'OIL. L'obbligo di diligenza include gli elementi che seguono.

Un'azienda deve

1. avere una lista aggiornata di tutti i prodotti chimici che utilizza;
2. verificare costantemente se i prodotti utilizzati possono essere sostituiti con prodotti meno pericolosi;
3. conoscere i pericoli associati ai prodotti chimici utilizzati;
4. sapere in che misura i lavoratori sono esposti ai prodotti chimici e quali sono i rischi che ne conseguono;
5. definire misure di protezione per gestire i rischi (misure tecniche, organizzative e personali);
6. emanare istruzioni di lavoro e formare i collaboratori;
7. controllare regolarmente se l'obbligo di diligenza è rispettato.


Obiettivi del tema prioritario

Considerata la pericolosità dei prodotti chimici, il loro uso costituisce una sfida per ogni azienda. Gli ispet-


tori cantonali del lavoro si assicurano che le aziende controllate rispettino il loro obbligo di diligenza nell'uso di prodotti chimici per proteggere la salute dei dipendenti. Per svolgere tale incarico e raggiungere gli obiettivi del tema prioritario, gli ispettori devono:

- conoscere i propri compiti;
- disporre delle necessarie conoscenze di base sull'obbligo di diligenza nell'uso di prodotti chimici;
- controllare se le necessarie misure di protezione della salute sono implementate nelle aziende, e, all'occorrenza, assicurarsi che le aziende provvedano alla loro attuazione;
- essere in grado di consigliare le aziende e sapere dove trovare aiuto;
- coordinare l'applicazione con altri organi esecutivi.

Va tenuto conto del fatto che un tema prioritario della SECO non costituisce una campagna nel senso comune del termine. D'intesa con l'Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL) e l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL), un tema prioritario



Condizioni quadro generali di natura organizzativa agevolano l'applicazione delle misure specifiche sul posto di lavoro.



Gli ispettori cantonali del lavoro verificano all'occorrenza l'adempimento dell'obbligo di diligenza nell'uso di prodotti chimici da parte delle aziende controllate.

mira, nel quadro dell'attività ordinaria degli ispettorati cantonali del lavoro, a porre l'accento su un tema per il quale sono stati individuati margini di miglioramento, senza però destinare risorse supplementari a scopi esecutivi o comunicativi.

Sostegno della SECO

Per sostenere sia le autorità cantonali che le aziende, sul sito Internet www.chematwork.ch sono disponibili diversi strumenti ausiliari:

- una nuova edizione dell'opuscolo «Impiego sicuro di prodotti chimici in azienda» intitolata «Protezione della salute nell'uso di prodotti chimici in azienda» con check-list dettagliate relative ai sette obblighi di diligenza;
- una panoramica dei documenti pertinenti elaborati dalle autorità e dalle organizzazioni sull'impiego sicuro di prodotti chimici;
- materiali didattici sull'obbligo di diligenza in relazione all'uso di prodotti chimici (basati sui corsi di

formazione continua per ispettori del lavoro);

- i risultati del sondaggio condotto nel 2019 sulle soluzioni settoriali;
- SICHEM (abbr. in tedesco di «Sicherer Umgang mit CHEMikalien» = Impiego sicuro di prodotti chimici), supporto informatico per agevolare le aziende nella redazione di una lista aggiornata dei prodotti chimici: disponibile da giugno 2022 su www.easygov.swiss.



Una schiena sana al lavoro – ecco come fare!

Il mal di schiena sembra essere onnipresente nella vita (lavorativa) quotidiana. Come dimostra un'indagine rappresentativa condotta dalla Lega svizzera contro il reumatismo nel 2020, l'88 per cento delle persone intervistate ha già sofferto di mal di schiena almeno una volta nel corso della vita. Per questo la prevenzione appare tanto più importante, specialmente sul posto di lavoro, dove vi è ancora un grande potenziale di intervento, poiché posture sedute prolungate davanti al computer da un lato e scarse misure preventive da parte delle aziende dall'altro lato non promuovono comportamenti corretti sul piano della salute.



Barbara Zindel
Responsabile
progetti di pre-
venzione, Lega
svizzera contro il
reumatismo



Angela Mueller
Collaboratrice
scientifica, Lega
svizzera contro il
reumatismo

Più prevenzione sul posto di lavoro

Secundo la Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro 2015, il mal di schiena figura tra i problemi di salute più frequenti legati in tutto o in parte all'attività professionale. Il Report sulla schiena 2020 rafforza tale affermazione e mette in evidenza che per una persona su cinque il mal di schiena rappresenta un ostacolo allo svolgimento della propria attività lavorativa. Le misure di prevenzione riguardanti il posto di lavoro sono sancite nella Legge sul lavoro e sono senz'altro fondamentali per evitare il mal di schiena dovuto in tutto o in parte all'attività professionale. Tuttavia, i risultati mostrano che quasi la metà (49 %) delle persone intervistate titolari di un rapporto d'impiego ha dichiarato che i datori di lavoro non forniscono alcun supporto in caso di problemi di mal di schiena né offrono misure preventive.

Nel peggiore dei casi, mal di schiena acuti o cronici possono anche causare assenze. Il Report sulla schiena evidenzia che la media annuale delle assenze causate dal mal di schiena è di cinque giorni, fatto che comporta costi economici decisamente molto elevati.

Le misure preventive riguardanti il mal di schiena possono essere suddivise in tre categorie. La prima categoria riguarda le condizioni tecniche necessarie a poter lavo-

rare senza affaticare la schiena che i datori di lavoro possono creare, ad esempio mettendo a disposizione scrivanie regolabili in altezza quali attrezzature di lavoro ergonomiche. Nella seconda categoria rientrano le misure organizzative, come la cultura delle pause o le possibilità di rotazione del lavoro. Alla terza categoria appartengono le misure che si possono adottare a livello personale, le quali influenzano le abitudini di movimento e il comportamento sul lavoro. Troppo spesso i datori di lavoro si limitano al livello personale, concentrandosi sulle modifiche di comportamento dei lavoratori, che di certo sono meno costose, ma anche meno efficaci. Le misure tecniche e organizzative, invece, vengono adottate più di rado, sebbene sia stato dimostrato che la loro efficacia è maggiore. Alla fine, è l'interazione tra le varie misure preventive ad avere un ruolo centrale.

Stare seduti, un fattore di rischio

Stare seduti per periodi prolungati e ininterrotti costituisce una delle nuove sfide della nostra società. Solo di recente questo problema è stato identificato come un fattore di rischio per la salute in termini di sovrappeso, mal di schiena e malattie cardiovascolari. Secondo il Report sulla schiena 2020, quasi la metà delle persone intervistate sta seduta per sei ore al giorno o più. La ricerca attuale dice che bisognerebbe fare brevi interruzioni ogni 30-60 minuti, poiché non è possibile compensare lo stare seduti



Esercizi pratici per lavorare al computer mantenendosi in forma.

a lungo durante il giorno con l'attività sportiva dopo il lavoro. Interrompere le posture sedute prolungate è fondamentale proprio nei posti di lavoro privi di un allestimento ottimale dal punto di vista ergonomico.

Lavorare al computer – ecco come fare!

Per promuovere una postura corretta per la salute davanti al computer, al lavoro o in home office, la Lega svizzera contro il reumatismo ha messo a punto un opuscolo che spiega come lavorare senza affaticare la schiena.

Il messaggio più importante contenuto in questa pubblicazione è alternare regolarmente le posture in piedi e sedute. Si consiglia di impostare un timer che almeno ogni ora funga da promemoria per muoversi o allungarsi. Se si dispone di una scrivania regolabile in altezza, è possibile farlo in maniera ottimale; in caso contrario, per leggere e scrivere stando in piedi, si può utilizzare uno scaffale. L'ideale sarebbe muoversi a sufficienza anche durante il lavoro, ad esempio consegnando personalmente una comunicazione in un altro ufficio invece di inviarla per e-mail. Lavorando in home office, come pure in ufficio in determinate circostanze, un paio di cuffie senza fili permettono di telefonare anche stando in piedi o camminando. Il lavoro andrebbe idealmente suddiviso come segue: 60 per cento di postura seduta dinamica (ad es. con uno schienale regolabile che consenta diverse posizioni da seduti), 30 per cento di lavoro in piedi e 10 per cento di lavoro svolto camminando. Per riuscire a fare sufficiente movimento in home office, si consiglia di mantenere la routine che si aveva in ufficio, ad esempio facendo una breve passeggiata nel quartiere prima di iniziare a lavorare e al termine del lavoro. Nelle figure in alto sono riportati esercizi pratici per lavorare al computer mantenendosi in forma.

Altrettanto importanti dell'alternanza mirata tra le varie posture sul posto di lavoro sono le misure a livello azien-

dale. Proprio in questi tempi di incremento dell'home office, ai datori di lavoro viene chiesto di formare i propri collaboratori sul tema ergonomia sul posto di lavoro e di mettere a disposizione informazioni adeguate ai vari gruppi target. Oltre a promuovere un allestimento ergonomico in home office, queste misure comportano meno assenze, con un valore aggiunto tangibile per i datori di lavoro.

Indicazioni bibliografiche

Krieger, R., Graf, M. & Vanis M. (2017). Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro 2015. Risultati selezionati sulle condizioni dei lavoratori dipendenti in Svizzera. SECO. Condizioni di lavoro, https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Studien_und_Berichte/6_europaeische_erhebung_arbeitsbedingungen_2015.html.

Mueller, A. (2020). Report sulla schiena 2020, <https://www.reumatismo.ch/blog/2020/report-sulla-schiena-2020>.

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, <https://osha.europa.eu/it/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction>.

Ufficio federale di statistica (2019). Attività fisica e salute, <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/attualita/novita-sul-portale.assetdetail.9546738.html>.

Füzéki, E., Kutchner, M., Vogt, L. & Banzer, W. (2014). Unterbrechungen von Sitzphasen im Berufsalltag. Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie (64(4)). pag. 270–275.

Lega svizzera contro il reumatismo (2019). In forma al computer. 8 consigli per una postura corretta.

L'importante è alternare regolarmente le posture in piedi e sedute.



Le ricercatrici e i ricercatori di alcune cliniche svizzere hanno presentato i loro progetti.

Nuovo scambio tra medicina del lavoro e ricerca

La medicina del lavoro attuata dalla Suva influisce fortemente sugli orientamenti adottati nel campo della prevenzione delle malattie professionali in Svizzera. Consci dell'importanza di questa responsabilità, i medici specialisti in medicina del lavoro della Suva dedicano un giorno all'anno ad approfondire possibili sviluppi innovativi della prevenzione nel settore della medicina del lavoro. L'edizione 2021 di questo cosiddetto «Forum dell'innovazione» è stata dedicata ai mesoteliomi da amianto e le ricercatrici e i ricercatori di alcune cliniche svizzere hanno fornito un'interessante panoramica dei progetti in corso.



Anja Zyska
Medico capo
Medicina del
lavoro, Suva,
Losanna

Durante il Forum dedicato alla medicina del lavoro, i medici della Suva specialisti in questo ambito si sono focalizzati per un giorno su un quadro clinico imputabile prevalentemente all'attività professionale. L'obiettivo principale è individuare nuove possibilità di prevenzione delle malattie professionali grazie allo scambio di informazioni e di idee.

Nel 2021 sono stati resi noti per la prima volta anche i risultati di progetti di ricerca, la maggior parte dei

quali non è ancora divulgata. Queste informazioni di estrema attualità sono molto utili poiché il processo di pubblicazione è talvolta molto lungo.

La Suva è molto interessata a uno scambio con il mondo della ricerca, perché non avendo un mandato accademico non fa ricerca. Ma la nuova piattaforma non servirà soltanto alla Suva: le ricercatrici e i ricercatori potranno mettersi in rete tra loro e conoscere lo stato di avanzamento dei progetti correlati. Inol-

tre, grazie alle domande dei medici del lavoro, conosceranno le esigenze della prevenzione e scopriranno quali ambiti della ricerca rivestono uno specifico interesse.

In primo piano il mesotelioma

Nel 2021 gli scambi con gli esponenti del mondo della ricerca si sono focalizzati sui mesoteliomi, patologie tumorali incurabili che sono causate dall'inalazione di fibre di amianto e spesso si manifestano solo a decenni di distanza. In assenza di sintomi



specifici, in molti casi la diagnosi è tardiva e la sopravvivenza è inferiore a un anno dalla diagnosi. Oggi i mesoteliomi mietono circa 120 vittime in Svizzera, la maggior parte in seguito a una malattia professionale causata dall'amianto. Questa tematica e le nuove scoperte in questo campo sono dunque molto importanti per la medicina del lavoro.

Sei tra ricercatrici e ricercatori hanno presentato i risultati delle ricerche

che hanno condotto sulla diagnostica e sulla terapia dei mesoteliomi. Sono stati illustrati diversi approcci per la diagnosi del mesotelioma nel sangue, ad esempio rintracciando specifiche proteine. Una diagnosi certa e tempestiva potrebbe favorire la trattabilità della malattia o agevolare il controllo del decorso del trattamento. Altri interventi hanno illustrato i metodi terapeutici attualmente oggetto di studio, tra cui le immunoterapie, per le quali sono


stati osservati un prolungamento dei tempi di sopravvivenza e anche una stabilizzazione sul lungo periodo.

Vantaggi anche per la ricerca

Le indagini condotte sull'esistenza di una malattia professionale, combinate con i risultati dell'attività di prevenzione delle malattie professionali, fanno sì che la Suva abbia acquisito un'ampia conoscenza delle esposizioni all'amianto, ad esempio per quanto tempo è stata esercitata una determinata attività e di quale intensità sia stata l'esposizione all'amianto. Queste informazioni potrebbero rivelarsi molto utili alla ricerca per rispondere, tra l'altro, alle seguenti domande: chi si ammala di mesotelioma e in seguito a quale esposizione professionale?

Sia gli esponenti del mondo della ricerca che i medici del lavoro considerano questo scambio un successo. Ne sono addirittura scaturite idee per realizzare ulteriori progetti scientifici in collaborazione con la Suva.

I medici specialisti della Divisione medicina del lavoro della Suva inviteranno dunque anche quest'anno le ricercatrici e i ricercatori per uno scambio di informazioni nel corso del Forum per l'innovazione.



Le fibre di amianto inalate possono causare mesoteliomi, che di solito hanno origine nella pleura che riveste polmoni e gabbia toracica.



La salute psichica è un fattore di successo per ogni impresa

Innumerevoli aziende proclamano nelle loro linee guida che i dipendenti sono il loro capitale più prezioso. Ma solo poche rispettano seriamente l'obbligo, sancito dalla Legge sul lavoro, di preservare la salute dei propri collaboratori. Eppure non sarebbe così difficile fare la cosa giusta, e ne varrebbe la pena.

Il mandato è chiaro

La Legge sul lavoro stabilisce che, a tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti che l'esperienza ha dimostrato necessari. Alcune grandi aziende adempiono già con successo questo obbligo e hanno già implementato la gestione della salute in azienda (GSA). Tuttavia, molti di questi sistemi GSA risultano troppo focalizzati su attività fisica e alimentazione. Finalmente, almeno dallo scoppio della pandemia di COVID-19, è riservata una maggiore attenzione alla salute psichica, ma ancora non ne è stata compresa l'importanza in tutta la sua portata tanto da essere una priorità,

perché non c'è salute senza salute mentale. Questo principio vale anche per le piccole e medie imprese.

Le aziende perdono circa 50 miliardi di franchi a causa dei problemi di salute dei loro collaboratori. Un sesto di questi costi (circa 8 miliardi di franchi) è riconducibile direttamente allo stress correlato al lavoro. Quasi la metà delle nuove rendite AI (48%) è erogata a causa di una malattia psichica (sebbene l'AI intraprenda tutto il possibile per versare il minor numero possibile di tali rendite). Un collaboratore su tre soffre di un forte stress.

Ancora non è stata compresa l'importanza della salute psichica in tutta la sua portata tanto da essere una priorità.

Eppure la nostra società considera tuttora i problemi psichici come un'«eccezione», mentre sono diventati da



Roger Staub
Direttore,
Pro Mente Sana,
Zurigo

Proposte della Fondazione Pro Mente Sana

Nel corso ensa Dialoghi di primo soccorso per i manager della Fondazione Pro Mente Sana i quadri imparano l'abc della salute mentale e come prestare attenzione alla salute dei propri dipendenti, notare i cambiamenti nella fase iniziale e reagire ad essi. Il corso dura mezza giornata e costa 180 franchi.

Nel corso ensa Primo soccorso per la salute psichica focus adulti i partecipanti imparano in 12 ore (quattro mezzogiornate) l'abc della salute mentale e pratiche-ranno il primo soccorso secondo il metodo ROGER. Il corso costa 380 franchi a persona.

Il corso ensa Primo soccorso per la salute psichica focus giovani dura 14 ore (quattro mezzogiornate) e costa 450 franchi a persona. Questo corso insegnerà ai formatori professionali a riconoscere presto i problemi psichici degli apprendisti che sono stati loro affidati e a prestare soccorso.

Tutte le informazioni sulla gamma di corsi ensa Primo soccorso sono pubblicate qui: www.ensa.swiss

Se siete interessati a una consulenza, rivolgetevi al direttore Roger Staub scrivendo all'indirizzo r.staub@promentesana.ch o telefonando al numero 044 446 55 02 (d).

www.mental-health-at-work.info

www.promentesana.ch

tempo la regola, la normalità. Negli ultimi decenni i gravi disturbi psichici non sono aumentati nel mondo occidentale, e questa è la buona notizia. Ma c'è un risvolto della medaglia: il nostro mondo lavorativo sollecita sempre di più la testa e non il corpo, come invece avveniva in passato. Diventano più rari i lavoratori che, nel corso della loro vita professionale, hanno lentamente esaurito le proprie risorse fisiche svolgendo lavori pesanti, d'altro canto sono in continuo aumento i sintomi di stress mentale e psichico. La pandemia e l'home office aggravano i problemi esistenti. La salute psichica dei collaboratori è diventata il tallone d'Achille dell'economia e, quindi, della nostra società e accentua la carenza di personale qualificato in molti settori.

Un tabù da abbattere

Perché ci è così difficile affrontare la salute psichica? Il tabù che circonda questo argomento ha ancora un forte impatto: di solito conosciamo poco ciò di cui non parliamo. Ecco perché i miti, i pregiudizi, le paure sopravvivono a lungo. Quando parliamo di persone con disturbi psichici, spesso è in termini dispregiativi. Sono innumerevoli le parole sprezzanti che tutti conosciamo e talvolta continuiamo a usare. E naturalmente le conoscono anche le persone che si accorgono di avere un problema psichico e fanno di tutto per nascondere di «essere tra quelli».

Nei sondaggi i superiori ammettono che non assumerebbero persone affette da problemi psichici e vorrebbero

licenziare i dipendenti malati il più presto possibile. E la maggior parte dei lavoratori è a conoscenza di storie di malati psichici che hanno dovuto lasciare l'azienda o non sono più tornati al lavoro dopo essere stati malati a lungo. L'atteggiamento prevalente nelle aziende è tuttora quello di credere che i problemi psichici hanno origine dalla sfera privata.

Occorre abbattere questo tabù: i problemi psichici sono normali, fanno parte della vita. Invece di vergognarsi o di stigmatizzare e isolare le persone che ne soffrono,

sarebbe meglio parlarne il prima possibile e adottare le misure necessarie per ridurre lo stress, prevenire le malattie e aiutare rapidamente i malati. Infatti, i disturbi psichici che rimangono incurati peggiorano progressivamente e solo di rado guariscono «da soli».

Cosa fare?

Ora è necessario abbattere il tabù in seno alle aziende e imparare a parlare degli stress psichici, cambiare l'atteggiamento e investire nelle misure necessarie. E anche su questo fronte

ci sono buone notizie: ne vale la pena! Alcuni Paesi anglosassoni sono, per varie ragioni, molto più avanti di noi sul tema della «salute mentale». Possiamo imparare a riprendere le misure di successo di questi Paesi e adattarle alla Svizzera. E in questi Paesi sono stati condotti studi sull'efficacia di molte misure e non mancano le valutazioni economiche che evidenziano un «return on investment» (ROI) quasi sempre positivo. Esiste un

Nei sondaggi i superiori ammettono che non assumerebbero persone affette da problemi psichici e vorrebbero licenziare i dipendenti malati il più presto possibile.

Cinque misure verso il successo

1 Il capo è responsabile della cultura aziendale

Il capo o il top management è responsabile della cultura aziendale. Il nuovo atteggiamento nei confronti della salute psichica in azienda deve essere comunicato dal vertice. Le aziende che hanno successo sono quelle che annunciano al proprio interno e all'esterno il mutato approccio nei confronti di questa problematica e se ne assumono appieno la responsabilità. Ciò richiede soprattutto comunicazione e visibilità del tema in azienda, ad esempio attraverso i manifesti e gli opuscoli della campagna «Come stai?», che sono disponibili gratuitamente su richiesta.

2 Formare tutti i quadri

Formare tutti i quadri! In base alle verifiche svolte, solo un terzo dei quadri direttivi ha seguito una formazione per imparare a gestire i disturbi psichici dei collaboratori. I corsi per quadri direttivi sono proposti da diversi offerenti e dovrebbero essere obbligatori per tutti coloro che ricoprono incarichi direttivi. Solo così i collaboratori capiscono che il management fa sul serio.

Bastano cinque misure per prendersi cura della salute psichica dei propri collaboratori. Ne vale la pena, anche finanziariamente.

3 Formare il 20 % del personale in materia di primo soccorso

Formare almeno un collaboratore su cinque (20%) durante l'orario di lavoro e a spese dell'azienda nei corsi di primo soccorso per la salute psichica. Se in ogni team è presente almeno una persona in grado di prestare i primi soccorsi, è molto probabile che i problemi psichici siano riconosciuti più in fretta e, se necessario, curati. Il trattamento tempestivo delle malattie psichiche è più semplice, meno oneroso e rende meno probabili le assenze dal lavoro rispetto a quando le persone sono ridotte allo stremo e si ammalano gravemente.

4 Non confondere i sintomi degli apprendisti con la pubertà

Se l'azienda forma apprendisti, è essenziale che tutti i formatori professionali attivi nell'azienda siano in grado di prestare il primo soccorso ai giovani che sono stati loro affidati e non confondano i sintomi di malesseri psichici con le manifestazioni dell'adolescenza. È particolarmente importante proprio ora, perché soprattutto i giovani hanno sofferto molto durante la pandemia. Le depressioni hanno registrato un forte aumento e il quadro clinico include pensieri suicidi e tentativi di suicidio. Gli apprendisti che cominciano bene la vita professionale sono preziosi per la nostra economia e per noi tutti.

5 L'azienda necessita di un servizio di consulenza esterno e anonimo

Fino a quando i dipendenti non acquisiscono una maggiore fiducia nella Direzione e nei quadri riguardo alla salute psichica, un'azienda ha bisogno di un servizio di consulenza esterna, anonima, a cui i dipendenti possano rivolgersi in caso di problemi psichici. Solo quando è stata costruita una base di fiducia i collaboratori accetteranno di ricorrere alle offerte interne, ad esempio le Risorse umane o il Case management. In Svizzera esistono diversi offerenti di consulenza esterna, anonima.

consenso secondo il quale il ROI si attesta su una media di 5 a 1, per alcune misure addirittura 10 a 1. E non è solo una questione di soldi: se riusciremo a diffondere una nuova cultura nella gestione dello stress psichico, meno persone soffriranno a causa dell'isolamento e di gravi malattie.

Con la formula «mental.health@work» la Fondazione Pro Mente Sana, dopo aver analizzato diverse misure, propone ora concretamente che cosa dovrebbero fare le aziende se vogliono che la salute psichica dei propri collaboratori diventi un fattore di successo per loro.

Esigenze relative alla formazione permanente degli specialisti MSSL

Una volta completato il loro perfezionamento, gli specialisti MSSL devono seguire un'opportuna formazione permanente. Questa esigenza, sancita nell'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, è formulata in modo aperto, quindi è difficile procedere a controlli unitari per accertare che gli specialisti MSSL soddisfino le esigenze di formazione permanente. Le aziende e le soluzioni interaziendali MSSL non riescono spesso a capire se impiegano uno specialista MSSL che dispone di una formazione permanente aggiornata. È un compito arduo anche per gli organi di esecuzione, chiamati a verificare l'osservanza di tali esigenze. La CFSL ha pertanto deciso di precisare le esigenze relative alla formazione permanente.

Il superamento del rispettivo corso di perfezionamento consente di acquisire il titolo di specialista SLPS, ingegnere di sicurezza, igienista del lavoro o medico del lavoro. Per la funzione di specialista MSSL è necessario seguire un'opportuna formazione permanente conformemente all'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. Solo con questa formazione permanente annuale è possibile mantenere lo «status» di specialista della sicurezza sul lavoro ai sensi della suddetta ordinanza ed essere interpellati come specialisti MSSL. Secondo la suddetta ordinanza, la formazione permanente si prefigge di approfondire e di aggiornare sistematicamente le conoscenze specifiche, ma l'interpretazione di quando queste condizioni sono soddisfatte lascia spazio a una certa discrezionalità.

Le aziende sono tenute a ricorrere a specialisti della sicurezza sul lavoro ogniqualvolta la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono. Possono farlo singolarmente oppure con una soluzione interaziendale MSSL che provvede a interpellare gli specialisti per le aziende associate. Sinora sia le aziende, sia le soluzioni MSSL e gli organi di esecuzione avevano il problema di non poter verificare con sicurezza e in modo unitario se gli specialisti coinvolti avevano seguito un'opportuna formazione permanente.

Regole del gioco uguali per tutti

Integrando l'allegato 2 della direttiva CFSL n. 6508 «Direttiva MSSL», la

CFSL ha uniformato le esigenze relative alla formazione permanente degli specialisti MSSL. Si crea così un mercato trasparente per gli specialisti MSSL.

Tre società specializzate che operano su scala nazionale hanno un ruolo centrale al riguardo: la Società Svizzera di Medicina del Lavoro (SSML) aperta ai medici del lavoro, la Società Svizzera per l'Igiene del Lavoro (SSIL) responsabile degli igienisti del lavoro e la Società Svizzera di Sicurezza sul Lavoro (SSSL) che annovera tra i suoi membri ingegneri di sicurezza, esperti nell'ambito della sicurezza e specialisti MSSL. Queste società specializzate hanno definito le esigenze relative alla formazione permanente per i loro membri e si avvalgono di un sistema per il controllo e la documentazione delle formazioni. Tali esigenze sono stabilite nei programmi di formazione permanente della SSML e nei regolamenti di formazione permanente della SSIL e della SSSL.

La CFSL ha quindi deciso di applicare la prassi consolidata di queste società specializzate in materia di formazione permanente. In collaborazione con tali società è stato deciso che anche gli specialisti che non ne sono membri potranno farsi riconoscere e attestare la propria formazione permanente. Di conseguenza, i regolamenti delle tre società sono stati armonizzati tra loro. Questi regolamenti sono pubblicati sui siti web delle società specializzate in francese e tedesco (per la SSSL anche in italiano).

Il processo di riconoscimento delle formazioni permanenti è il seguente: le società specializzate verificano i documenti presentati relativi alla formazione permanente; gli specialisti MSSL che soddisfano i requisiti della formazione permanente ricevono un'attestazione sotto forma di certificato o diploma di formazione permanente; agli specialisti che non sono membri delle società il servizio sarà addebitato.

Gli elenchi creano trasparenza

In futuro le società specializzate terranno nei loro siti web un elenco degli specialisti MSSL che hanno soddisfatto le esigenze relative alla formazione permanente. L'iscrizione in tale elenco è facoltativa. Le condizioni di iscrizione sono riportate nei regolamenti di formazione permanente delle società specializzate. Questi elenchi consentono alle aziende, alle soluzioni MSSL e all'organo di esecuzione di verificare se le persone hanno seguito un'adeguata formazione permanente e quindi possono essere coinvolti come specialisti MSSL.

A garanzia della qualità, ogni tre anni la commissione specializzata 22 «MSSL» della CFSL sottopone le società specializzate a un audit sui loro controlli e i loro regolamenti nel campo della formazione permanente.

www.sgarm-ssmt.ch
www.sgah.ch
www.sssl.ch




Eric Montandon
Responsabile Servizio specializzato MSSL, Segreteria CFSL, Lucerna

Rubrica «Società specializzate»



Swiss Biosafety Network
SBNet



www.swissbiosafety.ch

Swiss Biosafety Network (SBNet)

Swiss Biosafety Network (SBNet) è la rete svizzera competente per la biosicurezza e la bioprotezione, la quale contribuisce attivamente al mantenimento di uno standard elevato in entrambi i settori. La rete aiuta i propri membri a implementare soluzioni pratiche e sicure nelle rispettive aziende.

La SBNet è un'organizzazione indipendente aperta a tutti i soggetti interessati, ai quali viene richiesta una piccola quota di adesione. Coloro che lavorano con agenti patogeni o geneticamente modificati all'interno di laboratori, impianti con animali, serre o stabilimenti produttivi, possono trovare nella SBNet gli interlocutori più adatti per tutte le questioni attinenti alla sicurezza.

Uno dei compiti principali della rete consiste nel rappresentare gli interessi dei propri membri di fronte alle autorità, quali l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale della sanità pubblica, la Segreteria di Stato dell'economia, ma anche la Suva e la CFSL. La SBNet fornisce consulenza alle autorità, affiancandole nell'elaborazione di nuove leggi, e partecipa anche ad alcuni comitati. In tal senso, assume un ruolo di interfaccia tra le autorità e le istituzioni di attuazione.

La SBNet propone ai propri membri diverse possibilità di formazione e perfezionamento su argomenti rilevanti. Attraverso i suoi convegni annuali, offre inoltre una preziosa opportunità di scambio di informazioni e di networking interistituzionale. In tali occasioni, le relazioni che vengono presentate consentono altresì la trasmissione di nuove conoscenze provenienti dai settori più disparati.

Focus tematico

Il focus tematico della SBNet riguarda l'attuazione pratica dell'Ordinanza sull'impiego confinato (Ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi, OIConf): come gestire in sicurezza batteri, virus, parassiti, ma anche cellule e prodotti derivati? Si tratta di aspetti che riguardano tanto la ricerca quanto la diagnostica e la produzione, ma

il focus rimane l'esecuzione di una valutazione del rischio. Da un lato ciò riguarda la protezione dell'ambiente, poiché nulla di quanto non appartiene all'ambiente deve esservi rilasciato o trasportato. Dall'altro lato, si tratta anche di proteggere le persone, in modo che coloro che lavorano nei laboratori non siano esposti ad alcun pericolo. La disposizione di legge più importante al riguardo è l'Ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM).

Uno dei compiti principali della rete consiste nel rappresentare gli interessi dei propri membri di fronte alle autorità.

In tale contesto, la SBNet si occupa dei vari settori della biosicurezza, quali la disinfezione, la decontaminazione, i dispositivi di protezione individuale nonché le misure tecniche e organizzative. Un fattore particolarmente importante è il comportamento umano, difficile da prevedere. Per questo uno dei principi della biosicurezza consiste nel ridurre al minimo, ove possibile, gli errori di comportamento e le loro conseguenze attraverso l'impiego di ausili o apparecchi tecnici e l'adozione di procedure logiche. Questo il motivo per cui uno dei presupposti fondamentali per lavorare in sicurezza è la formazione del personale.

La SBNet si occupa inoltre di temi quali la protezione della maternità e il ruolo delle regole nell'ambito della biosicurezza e della bioprotezione. In quest'ultimo caso, occorre assicurarsi costantemente che le regole siano funzionali all'incremento della qualità o della sicurezza. Poiché una corretta comprensione delle regole ne favorisce l'applicazione, l'aspetto della comunicazione assume un significato centrale in questo contesto, specialmente in un ambito in cui può sempre succedere che le regole debbano essere adattate, quale conseguenza di nuove conoscenze scientifiche o semplicemente perché le procedure e i processi possono essere migliorati.




**Dott. ssa Isabel
Hunger-Glaser**
Presidente SBNet

Le novità delle offerte e dei supporti informativi CFSL

ORDINAZIONI

Tutti i materiali informativi e di prevenzione della CFSL sono gratuiti e si possono ordinare online:

www.cfsl.ch > Documentazione > Ordinanze



Liste di controllo per le imprese dell'economia della carne

I pericoli nelle imprese dell'economia della carne sono molteplici e sono imputabili, tra l'altro, alle diverse macchine, agli immancabili coltelli e ai carichi pesanti da spostare spesso. Per questo motivo un gruppo di lavoro della CFSL ha elaborato apposite liste di controllo in collaborazione con gli organi responsabili della soluzione settoriale per le imprese dell'economia della carne. Queste liste di controllo sono uno strumento facile da utilizzare, ma efficace per individuare i pericoli, e aiuteranno così le imprese ad adottare le misure di protezione necessarie.

- **Lista di controllo CFSL 6209.i**
«Economia della carne: coltelli».
- **Lista di controllo CFSL 6210.i**
«Economia della carne: accettazione degli animali e macellazione».
- **Lista di controllo CFSL 6211.i**
«Economia della carne: sezionamento e produzione».
- **Lista di controllo CFSL 6212.i**
«Economia della carne: vendita e catering».

www.cfsl.ch/listedicontrollo

La statistica degli infortuni professionali in Svizzera nel confronto internazionale

Il numero degli infortuni professionali in Svizzera è in costante diminuzione, ma secondo EUROSTAT la Svizzera non è tra i primi della classe rispetto ad altri Paesi europei. Su incarico della CFSL, le ricercatrici e i ricercatori della Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale hanno studiato i metodi di rilevamento e i rapporti delle statistiche nei diversi Stati dell'UE. Lo studio doveva consentire di accertare se in Svizzera si verifica realmente un maggior numero di incidenti o se i valori più elevati possono essere riconducibili ai diversi metodi utilizzati. La seconda ipotesi è stata in gran parte confermata.

- **La statistica degli infortuni professionali in Svizzera nel confronto internazionale.**

www.cfsl.ch/pubblicazioni/diversi

Le novità delle offerte e dei supporti informativi Suva



suva

Formazione per l'imbracatura di carichi con gru

Scheda tematica

Punti essenziali

Il trasporto sicuro di carichi con l'ausilio di gru preappese che la persona addetta all'imbracatura del carico svolge il suo lavoro in modo affidabile e sicuro. Generalmente con il suo compagno lavorano diverse tipi di carico, ognuno dei quali deve essere imbracato in modo appropriato. Da un carico viene appeso in modo sicuro e non scende più mettere in pericolo la vita delle persone e danneggiare il materiale.

L'imbracatura di carichi rientra tra i lavori connessi con specifici pericoli come sporcizia, il rischio d'incendio, la prevenzione dagli infortuni (EPS), i lavori di lavoro devono offrire questo tipo di lavoro solo ai collaboratori che hanno ricevuto una formazione specifica in materia.

Requisiti per gli imbracatori

- Età minima 18 anni
- Buona forza e mobilità
- Essere affidabili, responsabili e prudenti
- Capacità di comunicare in lingua in modo chiaro e senza fraintendimenti

È possibile formare anche apprendisti di età inferiore ai 18 anni. In questo caso, però, è necessario che la formazione sia fornita in conformità con l'Ordinanza sulla formazione.

Requisiti per la formazione

La formazione consiste nell'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di vasta portata sull'imbracatura dei carichi, con un focus che è rivolto al trasporto richiesto. Deve essere rivolto all'insieme di lavoro attuale con i principali contenuti di istruzione e addestramento per carichi. Il contratto di lavoro (o la durata) dipendono dai seguenti fattori:

- Carichi da trasportare
- gli accessori per l'imbracatura utilizzati: cinghie normali o di sollevamento, catene, anelli, ecc.
- gli accessori di sollevamento utilizzati: forca per gru, forche, sollevatore e carrello ecc.
- il luogo di lavoro (ad es. cantiere, fonderia, officina meccanica, ufficio)

Durante l'imbracatura dei carichi si verificano spesso infortuni gravi. Ecco perché questo tipo di lavoro deve essere svolto solo da personale formato. La responsabilità di selezionare e formare il personale spetta al datore di lavoro.



1 La formazione degli addetti all'imbracatura dei carichi deve avvenire conformemente a norme specifiche.



2 La formazione deve essere rivolta all'insieme di lavoro di imbracatura e sollevamento degli operatori nel loro sistema.

Il contratto di lavoro (o la durata) dipendono dai seguenti fattori:

- Carichi da trasportare
- gli accessori per l'imbracatura utilizzati: cinghie normali o di sollevamento, catene, anelli, ecc.
- gli accessori di sollevamento utilizzati: forca per gru, forche, sollevatore e carrello ecc.
- il luogo di lavoro (ad es. cantiere, fonderia, officina meccanica, ufficio)



Formazione per la manovra di pompe per calcestruzzo

Formazione per la manovra di pompe per calcestruzzo



Formazione per lavori esposti a pericoli particolari

Formazione per lavori esposti a pericoli particolari

Attività del percorso «Lavori domestici e bricolage»: nuova edizione

Molti lavori domestici e di bricolage possono causare brutti infortuni se non si prendono le dovute precauzioni. Il modulo «Lavori domestici e bricolage» prevede un percorso con diverse attività per sensibilizzare i collaboratori sui rischi di infortunio. Nelle 11 stazioni i partecipanti sperimentano in prima persona situazioni critiche e imparano a prevenire infortuni e lunghe assenze dal lavoro. Il modulo è stato rielaborato e reso ancora più attrattivo, grazie ad esempio alle nuove stazioni sui temi pronto soccorso e incendio che spiegano il funzionamento dei defibrillatori e dei sensori antifumo.

- **Lavori domestici e bricolage.** Modulo di prevenzione a pagamento: www.suva.ch/moduliperlaprevenzione > Argomento Infortuni domestici > Lavori domestici e bricolage

Imbracatura di carichi con gru – ora solo con formazione obbligatoria

L'imbracatura di carichi con gru è un compito complesso. Il minimo errore può causare danni a persone e cose. Si tratta quindi di un'attività che ora rientra tra i lavori esposti a pericoli particolari, per la quale è previsto un obbligo di formazione a partire dal 1° aprile 2023. La scheda tematica dedicata fornisce le informazioni principali sui requisiti e sui contenuti della formazione come pure indicazioni sui centri di formazione.

- **Formazione per l'imbracatura di carichi con gru.** Scheda tematica, disponibile solo in formato PDF: www.suva.ch/33099.i

Quali sono i lavori che richiedono una formazione obbligatoria?

I lavori esposti a pericoli particolari possono essere eseguiti solo da personale appositamente formato. Ma di quali lavori si tratta? Dove e come si svolge la formazione? Una pagina del sito della Suva, con le relative sottopagine, raccoglie tutte le informazioni su oltre 30 attività per le quali si rende necessaria una formazione. Dal brillamento di valanghe alla lotta antiparassitaria, qui è possibile trovare tutto quello che dovete sapere. Tra le ultime novità e gli aggiornamenti rientrano anche le informazioni relative a guida di macchine edili, manovra di pompe per calcestruzzo, montaggio, smontaggio e manutenzione di gru.

- **Formazione per lavori esposti a pericoli particolari.** Pagina web: www.suva.ch/lcpp
- **Formazione per condurre macchine edili.** www.suva.ch/macchine-edili
- **Formazione per la manovra di pompe per calcestruzzo.** www.suva.ch/pompe-per-calcestruzzo
- **Formazione per il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione delle gru.** www.suva.ch/lcpp > Costruzioni e manutenzione



Regole vitali adeguate alla nuova Ordinanza sui lavori di costruzione

Nel mese di gennaio 2022, oltre una decina di set di regole vitali (vademe- cum e pieghevoli) sono state pubbli- cate in una nuova versione aggiornata per adeguarsi alle disposizioni della nuova Ordinanza sui lavori di costruzione. Se da un lato le regole generali non hanno subito modifi- che sostanziali nei contenuti, dall'al- tro lato molti dettagli delle singole schede didattiche sono stati aggiornati. Le modifiche non riguardano soltanto le regole vitali del settore edile, poiché alcuni adeguamenti sono rilevanti anche per altri settori. Abbiamo selezionato qui di seguito alcuni set di regole modificati:

- **Le regole vitali possono salvare una vita.**
Pagina web con tutte le regole: www.suva.ch/regole
- **Otto regole vitali per chi lavora nell'edilizia.**
Vademecum: www.suva.ch/88811.i
Pieghevole: www.suva.ch/84035.i
- **Nove regole vitali per pittori e gessatori.**
Vademecum: www.suva.ch/88812.i
Pieghevole: www.suva.ch/84036.i

- **Nove regole vitali per chi lavora su tetti e facciate.**
Vademecum: www.suva.ch/88815.i
Pieghevole: www.suva.ch/84041.i
- **Dieci regole vitali per i costruttori in legno.**
Vademecum: www.suva.ch/88818.i
Pieghevole: www.suva.ch/84046.i
- **Nove regole vitali per chi lavora sulle vie di traffico e nel genio civile.**
Vademecum: www.suva.ch/88820.i
Pieghevole: www.suva.ch/84051.i
- **Nove regole vitali per il montaggio di costruzioni in acciaio.**
Vademecum: www.suva.ch/88821.i
Pieghevole: www.suva.ch/84048.i
- **Nove regole vitali per il montaggio di elementi in calcestruzzo.**
Vademecum: www.suva.ch/88822.i
Pieghevole: www.suva.ch/84049.i
- **Dieci regole vitali per chi lavora nell'industria e nell'artigianato.**
Vademecum: www.suva.ch/88824.i
Pieghevole: www.suva.ch/84054.i
- **Sette regole vitali per il settore delle metalcostruzioni.**
Vademecum: www.suva.ch/88826.i
Pieghevole: www.suva.ch/84061.i
- **Sette regole vitali per gli autotrasportatori.**
Vademecum: www.suva.ch/88827.i
Pieghevole: www.suva.ch/84056.i

- **Dieci regole di sicurezza per chi lavora nelle ferrovie.**
Vademecum: www.suva.ch/88831.i
Pieghevole: www.suva.ch/84071.i
- **10 regole vitali per i tecnici della costruzione.**
Vademecum: www.suva.ch/88832.i
Pieghevole: www.suva.ch/84073.i
- **10 regole vitali per i lavori in sotterraneo.**
Vademecum: www.suva.ch/88833.i
Pieghevole: www.suva.ch/84074.i

ORDINAZIONI

Tutti i supporti informativi della Suva sono pubblicati online e possono essere ordinati su www.suva.ch.

È sufficiente inserire nell'apposito campo del proprio browser l'indirizzo web qui riportato per ogni pubblicazione oppure utilizzare la funzione di ricerca dello stesso sito web.



Aggiornamento delle informazioni per i lavori sui tetti

Nella nuova Ordinanza sui lavori di costruzione sono state modificate diverse disposizioni riguardanti la sicurezza dei lavori sui tetti. In particolare, per i lavori sui tetti ora sarà necessario adottare misure di protezione contro le cadute dall'alto già a partire da un'altezza di caduta superiore a 2 m. Di conseguenza, tutte le pubblicazioni rilevanti per i lavori sui tetti sono state aggiornate. Abbiamo selezionato qui di seguito alcune di queste pubblicazioni. La raccolta completa sull'argomento tetti è disponibile sulla pagina web «Lavori sui tetti» alla voce «Materiale».

- **Lavori sui tetti.**
Pagina web: www.suva.ch/tetti
- **Lavori sui tetti. Come non cadere nel vuoto.**
Opuscolo: www.suva.ch/44066.i
- **Energia dal tetto in sicurezza. Montaggio e manutenzione di impianti solari.**
Opuscolo: www.suva.ch/44095.i
- **Progettare i dispositivi di ancoraggio sui tetti.**
Opuscolo: www.suva.ch/44096.i
- **Piccoli lavori sui tetti.**
Lista di controllo: www.suva.ch/67018.i

Aggiornamento dello stato della tecnica nella costruzione di ponteggi

Nel settore della costruzione di ponteggi, oltre alle nuove disposizioni dell'Ordinanza sui lavori di costruzione entrate in vigore, quest'anno la Suva ha anche abrogato la cosiddetta regola «telaio-parapetto-telaio». Oggi, infatti, il progresso tecnico nel campo dei sistemi di ponteggio facilita la protezione dei lavoratori nella fase di costruzione. La regola «telaio-parapetto-telaio» consentiva in via eccezionale di montare un ponteggio di facciata senza l'ausilio di protezioni anticaduta nel rispetto di una procedura di lavoro definita. Abbiamo selezionato qui di seguito alcune delle pubblicazioni aggiornate:

- **Ponteggi sicuri.**
Pagina web: www.suva.ch/ponteggi
- **Ponteggi di facciata. Pianificazione della sicurezza.**
Opuscolo: www.suva.ch/44077.i
- **Ponteggi di facciata. Sicurezza nel montaggio e smontaggio.**
Opuscolo: www.suva.ch/44078.i
- **Ponteggi di facciata.**
Lista di controllo: www.suva.ch/67038.i
- **Dispositivi di protezione individuale anticaduta nell'installazione di ponteggi di facciata.**
Scheda tematica, disponibile solo in formato PDF: www.suva.ch/33029.i

Niente scale a pioli se l'altezza di caduta supera i 2 m

D'ora in poi, già a partire da un'altezza di caduta superiore a 2 m, l'utilizzo delle scale portatili è consentito solo per eseguire lavori di breve durata, dotandosi di una protezione anticaduta supplementare. Tale modifica è contenuta nella nuova Ordinanza sui lavori di costruzione entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Pertanto, nel mese di gennaio anche le pubblicazioni della Suva sulle scale a pioli sono state aggiornate.

- **Scale portatili.**
Pagina web: www.suva.ch/scale
- **Scale portatili - Utilizzo corretto di scale portatili semplici e doppie.**
Opuscolo: www.suva.ch/44026.i
- **Scale portatili.**
Lista di controllo: www.suva.ch/67028.i

IN BREVE



Offerte su suva.ch

Home office: lavorare comodi al videoterminale.

Modulo di prevenzione, a pagamento
www.suva.ch/moduliperlaprevenzione
 > argomento Salute

Check online per i lubrificanti.

Questionario per verificare se le misure di protezione della pelle in azienda sono sufficienti:
www.suva.ch/lubrificanti-check

Pubblicazioni riviste e aggiornate

Amianto: come riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente. Regole vitali per i costruttori in legno.

Opuscolo: www.suva.ch/84057.i

Sicurezza e protezione della salute: a che punto siamo? Un test di autovalutazione per le aziende.

Test: www.suva.ch/88057.i

Come lavorare in sicurezza con la sega circolare da banco.

Opuscolo: www.suva.ch/44023.i

L'elettricità in tutta sicurezza.

Opuscolo: www.suva.ch/44087.i

Vani ascensore: come lavorare in sicurezza.

Opuscolo: www.suva.ch/44046.i

Pericolo di elettrocuzione! Impiego di attrezzature di lavoro in prossimità di linee elettriche aeree.

Opuscolo: www.suva.ch/66138.i

•Pianificare e controllare la manutenzione. La premessa per lavorare con efficienza e in piena sicurezza.

Opuscolo: www.suva.ch/66121.i

Attrezzature di lavoro: la sicurezza parte dall'acquisto.

Opuscolo: www.suva.ch/66084.i

Lavori di scavo.

Lista di controllo: www.suva.ch/67148.i

Demolizione tradizionale e selettiva.

Lista di controllo: www.suva.ch/67151.i

Pompe di spinta e bracci di distribuzione per calcestruzzo.

Lista di controllo: www.suva.ch/67191.i

Requisiti delle reti di sicurezza.

Scheda tematica: www.suva.ch/33001.i

Lavori in sospensione a corde portanti.

Scheda tematica: www.suva.ch/33016.i

Abbiamo selezionato qui soltanto una parte dei supporti informativi della Suva rivisti e aggiornati. Specie in relazione alla nuova Ordinanza sui lavori di costruzione, il 1° gennaio 2022 sono state riviste e aggiornate molte altre pubblicazioni. L'elenco mensile aggiornato dei supporti informativi della Suva nuovi, modificati o soppressi è sempre disponibile all'indirizzo: www.suva.ch/pubblcazioni

Persone, cifre e fatti

Personale

Commissione



Il 1° novembre 2021 il Consiglio federale ha nominato membro della CFSL Corina Müller Könz, responsabile del settore «Protezione dei lavoratori» e viceresponsabile del campo di prestazioni «Condizioni di lavoro».

Subentra a Valentin Lagger, che si è dimesso dalla CFSL per il 31 ottobre 2021 e ha cambiato lavoro all'interno della SECO, dove è il nuovo capo Formazione nel settore Mercato del lavoro/Assicurazione contro la disoccupazione.

In data 7 dicembre 2021, la CFSL ha inoltre nominato Daniel Jontofsohn membro supplente della CFSL a partire dal 1° gennaio 2022 per il restante periodo amministrativo 2020–2023. È Capo assicurazione malattia e infortuni presso l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) e subentra a Dominik Gresch che ha lasciato l'ASA alla fine del 2021.

La CFSL ringrazia Valentin Lagger e Dominik Gresch del loro impegno in seno alla Commissione e porge i migliori auguri per le nuove funzioni.

Ci congratuliamo con Corina Müller Könz e Daniel Jontofsohn per la nomina e auguriamo loro pieno successo nello svolgimento del nuovo incarico.

Affari trattati

Fra le altre cose, nelle sedute del 29 ottobre e del 7 dicembre 2021, la CFSL ha:

- approvato un piano di misurazione dell'impatto che consenta una gestione efficace delle attività di prevenzione della CFSL;
- approvato una richiesta di finanziamento delle Università di Zurigo e Losanna per un importo di 350 000 franchi per l'attuazione del ciclo di studi DAS Work + Health nel biennio 2022–2024;
- approvato lo studio condotto dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale sulla statistica degli infortuni professionali in Svizzera nel confronto internazionale e dato il via libera alla sua pubblicazione;
- deciso di erogare un finanziamento parziale per predisporre corsi di preparazione all'esame professionale superiore;
- deciso di introdurre le esigenze di formazione permanente degli specialisti MSSL nell'allegato alla direttiva CSFL 6508 (direttiva MSSL);
- approvato un modello di convenzione per sostenere i corsi di perfezionamento per assistenti alla sicurezza SLPS;
- incaricato la commissione specializzata 22 «MSSL» di elaborare un progetto di integrazione del punto 4 e di revisione degli allegati 1-5 della direttiva CFSL 6508 (direttiva MSSL).

Cos'è la CFSL?

La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL è il referente principale per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro. In veste di organo centrale coordina le aree di competenza degli organi d'esecuzione a livello attuativo, l'applicazione uniforme delle prescrizioni in seno alle aziende e le attività di prevenzione. Oltre ad assicurare il finanziamento delle misure tese a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, assume importanti compiti nella formazione, prevenzione e informazione come pure nell'elaborazione delle direttive.

La CFSL è composta dai rappresentanti degli assicuratori degli organi d'esecuzione, dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché da un rappresentante dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

www.cfsl.ch

Siete veramente consapevoli delle conseguenze di un infortunio?

Il vostro impegno per la sicurezza e la salute conviene alla vostra azienda.

Fate il test →
laboratorio-di-leadership.ch